SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 160° - Numero 82

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 6 aprile 2019** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministero della salute

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 marzo 2019.

Individuazione dei soggetti a cui si applicano, per l'anno d'imposta 2018, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, le associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali, sono equiparate ai soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle società, indicati dall'art. 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché sono esenti dagli obblighi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 186, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale demanda al Ministro dell'economia e delle finanze di individuare con proprio decreto i soggetti a cui si rendono applicabili le disposizioni recate nell'art. 1, comma 185, della medesima legge n. 296 del 2006, in termini tali da determinare un onere complessivo non superiore a 5 milioni di euro annui;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 novembre 2007, n. 228, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 12 dicembre 2007, n. 288, recante «Regolamento concernente l'individuazione dei soggetti a cui si applicano le disposizioni del comma 185, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 27 dicembre 2007, n. 299, recante «Approvazione del modello di domanda per l'ammissione ai benefici previsti dall'art. 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore delle associazioni senza fini di lucro»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-*ter*, e 23-*quinquies*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;

Considerata la necessità di individuare i soggetti beneficiari delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 185, della predetta legge n. 296 del 2006, nel rispetto dell'onere complessivo a carico dello Stato fissato dal successivo comma 186;

Considerata la verifica effettuata dall'Agenzia delle entrate in sede d'istruttoria, in ordine alla sussistenza dei requisiti formali dei soggetti istanti, attraverso l'esame delle domande pervenute e certificata con la predisposizione dell'elenco dei soggetti ritenuti idonei, redatto secondo i criteri indicati nel predetto decreto n. 228 del 2007;

Rilevato che dalla stima effettuata dal Dipartimento delle finanze l'onere complessivo, per l'anno d'imposta 2018, rispetta ampiamente il limite fissato dall'art. 1, comma 186, della citata legge n. 296 del 2006;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno d'imposta 2018, le associazioni senza fine di lucro a cui si rendono applicabili le disposizioni recate dall'art. 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono individuate, senza pregiudizio per le eventuali ulteriori attività di accertamento, nell'elenco allegato, che forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2019

Il Ministro: TRIA
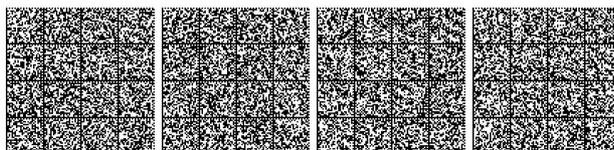
ALLEGATO

ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO AMMESSE AI BENEFICI PREVISTI DALL'ARTICOLO 1 COMMA185 DELLA L. 27 DICEMBRE 2006 N. 296

	PROTOCOLLO TELEMATICO	CODICE FISCALE	PERIODO D'IMPOSTA	DENOMINAZIONE	COMUNE	PROV.	INDIRIZZO	CAP	ANNO INIZIO ATTIVITA'	ANNO INIZIO MANIFE STAZIONE
1	18090411101426455	80000360521	2018	CONTRADA DELLA LUPA	SIENA	SI	VIA VALLEROZZI 63	53100	1659	1239
2	18090411101556457	80000630527	2018	NOBIL CONTRADA DEL BRUCO	SIENA	SI	VIA DEL COMUNE 44	53100	1659	1239
3	18090411101556458	80000650525	2018	CONTRADA DEL LEOCORNO	SIENA	SI	PIAZZETTA VIRGILIO GRASSI 6	53100	1659	1239
4	18090411101616460	80000670523	2018	NOBILE CONTRADA DEL NICCHIO	SIENA	SI	VIA DELL'OLIVIERA 47	53100	1659	1239
5	18090411101636462	80000690521	2018	CONTRADA DELLA CHIOCCIOLA	SIENA	SI	VIA SAN MARCO 31	53100	1659	1239
6	18090411101716463	80000710527	2018	CONTRADA DELLA TARTUCA	SIENA	SI	VIA T. PENDOLA 21	53100	1659	1239
7	18090411101746464	80000730525	2018	CONTRADA DELLA TORRE	SIENA	SI	VIA SALICOTTO 76	53100	1659	1239
8	18090411101816469	80000790529	2018	CONTRADA CAPITANA DELL'ONDA	SIENA	SI	VIA FONTANELLA 1	53100	1659	1239
9	18090411101846466	80000750523	2018	CONTRADA SOVRANA DELLISTRICE	SIENA	SI	VIA CAMOLLIA 89	53100	1659	1239
10	18090411101856468	80000770521	2018	NOBILE CONTRADA DELL'OCA	SIENA	SI	VICOLO DEL TIRATOIO 13	53100	1659	1239
11	18090411101926471	80001500521	2018	CONTRADA DELLA SELVA	SIENA	SI	PIAZZETTA DELLA SELVA 4	53100	1659	1239
12	18090411101926472	80003300524	2018	NOBILE CONTRADA DELL'AQUILA	SIENA	SI	VIA CASATO DI SOTTO 82	53100	1659	1239
13	18090411102036477	80007090527	2018	CONTRADA DEL DRAGO	SIENA	SI	PIAZZA MATTEOTTI 18	53100	1659	1239
14	18090411102046476	80004400521	2018	CONTRADA PRIORA DELLA CIVETTA	SIENA	SI	VICOLO DEL CASTELLARE 2	53100	1659	1239
15	18090411102116479	80007300520	2018	IMPERIALE CONTRADA DELLA GIRAFFA	SIENA	SI	PIAZZETTA DELLA GIRAFFA 2	53100	1659	1239
16	18090411102256481	80007920525	2018	CONTRADA DI VALDIMONTONE	SIENA	SI	VIA VAL DI MONTONE 6	53100	1659	1239
17	18090411102336490	92043510525	2018	SOCIETA' DELLA GIRAFFA	SIENA	SI	VIA DELLE VERGINI 18	53100	1872	1239
18	18090411102316489	92043480521	2018	SOCIETA' SAN MARCO	SIENA	SI	VIA SAN MARCO 77	53100	1875	1239
19	18090411101426454	01174660520	2018	SOCIETA' DELLA CONTRADA DELLA SELVA	SIENA	SI	VIA DI VALLEPIATTA 26	53100	1876	1239
20	18090411102036474	80004280527	2018	CONTRADA DELLA PANTERA	SIENA	SI	VIA SAN QUIRICO 26	53100	1876	1239
21	18090411102436491	92043640520	2018	SOCIETA' DUE PORTE	SIENA	SI	VIA SAN QUIRICO 9	53100	1876	1239
22	18090411102226483	92041790525	2018	SOCIETA' L'ALBA	SIENA	SI	VIA DEL COMUNE 44	53100	1877	1239
23	18090411102456492	92044470521	2018	SOCIETA' DI CAMPOREGIO	SIENA	SI	VIA DEL PARADISO 21	53100	1879	1239
24	18090411102326487	92043380523	2018	SOCIETA' CASTELMONTORIO DELLA CONTRADA DI VALDIMONTONE	SIENA	SI	PIAZZA A. MANZONI 6	53100	1880	1239
25	18090411102566495	92044620521	2018	SOCIETA' MUTUO SOCCORSO CASTELSENIO	SIENA	SI	PIAZZETTA SILVIO GIGLI 2	53100	1887	1239
26	18090411102636501	92048200528	2018	SOCIETA' GIOVANNI DUPRE'	SIENA	SI	VICOLO DI S. SALVATORE 24	53100	1892	1239
27	18090411101416453	01164580522	2018	SOCIETA' TRIESTE IN FONTEBRANDA	SIENA	SI	VIA SANTA CATERINA 57	53100	1919	1239
28	18090411102636503	92048280520	2018	SOCIETA' CECCO ANGIOLIERI	SIENA	SI	VICOLO DEL CASTELLARE 2	53100	1922	1239
29	18090411102236485	92041800522	2018	SOCIETA'.LA PANIA DELLA NOBILE CONTRADA DEL NICCHIO	SIENA	SI	VIA DEI PISPINI 108/110	53100	1947	1239
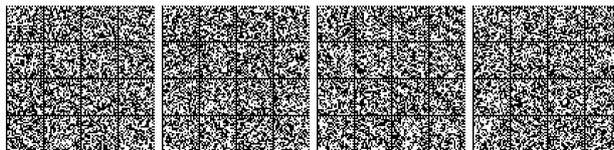
30	18090411102516496	92045120521	2018	SOCIETA' IL ROSTRO	SIENA	SI	VICOLO DEL VERCHIONE 6	53100	1968	1239
31	18090411102616505	92048470527	2018	SOCIETA' IL CAVALLINO	SIENA	SI	PIAZZETTA VIRGILIO GRASSI 6	53100	1976	1239
32	18082110533430175	00081260523	2018	ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA ED IST. RIUNITE IN SIENA	SIENA	SI	VIA DEL PORRIONE 49	53100	1832	1526
33	18072311112442361	00803490481	2018	VENERABILE ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI FIRENZE	FIRENZE	FI	PIAZZA DUOMO 19/20	50122	1575	1575
34	18091520133926130	01742221201	2018	ASSOCIAZIONE FIERA DI PONTECCHIO	SASSO MARCONI	BO	PIAZZA DEI MARTIRI 6	40037	1996	1674
35	18091816464847410	03545770152	2018	ACCADEMIA DEI FILODRAMMATICI	MILANO	MI	VIA FILODRAMMATICI 1	20121	1798	1800
36	18080319200329202	92001750519	2018	TERZIERE PORTA FIORENTINA	CASTIGLION FIORENTINO	AR	PIAZZA RISORGIMENTO 1	52043	1977	1860
37	18080619022157367	02215110517	2018	RIONE CASSERO	CASTIGLION FIORENTINO	AR	VIA S. MICHELE 97/A	52043	1977	1860
38	18090712522636211	92007340539	2018	COMITATO FESTEGGIAMENTI PROLOCO ROCCASTRADA	ROCCASTRADA	GR	VIA DEL CONVENTO S.N.C.	58036	1962	1890
39	18091311381247937	01761460516	2018	QUARTIERE DI PORTA SANTO SPIRITO	AREZZO	AR	VIA NICCOLO' ARETINO 4	52100	1931	1931
40	18091909470835386	11284820153	2018	CONTRADA SAN MAGNO	LEGNANO	MI	VIA BERCHET 8	20025	1935	1935
41	18091909552136763	04979200153	2018	APS CONTRADA SANT'ERASMO	LEGNANO	MI	VIA CANAZZA 2	20025	1935	1935
42	18091909590437480	92006410150	2018	CONTRADA SAN MARTINO	LEGNANO	MI	VIA DEI MILLE 9	20025	1935	1935
43	18091910063038864	92009090157	2018	ASSOCIAZIONE CONTRADA SANT'AMBROGIO	LEGNANO	MI	VIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE 23	20025	1935	1935
44	18091910115839850	92032210152	2018	CONTRADA DI LEGNARELLO	LEGNANO	MI	VIA DANTE ALIGHIERI 21	20025	1935	1935
45	18091910272832737	92007300152	2018	COLLEGIO DEI CAPITANI E DELLE CONTRADE	LEGNANO	MI	VIA MOLINI 2	20025	1935	1935
46	18091919242329681	08703320153	2018	ASSOCIAIONE CONTRADA SAN DOMENICO	LEGNANO	MI	VIA NINO BIXIO 6	20025	1935	1935
47	18091919290920004	92003720155	2018	CONTRADA SAN BERNARDINO	LEGNANO	MI	VIA SOMALIA 13	20025	1935	1935
48	18092018554038224	92004240153	2018	CONTRADA LA FLORA	LEGNANO	MI	VIA CIRO MENOTTI 206	20025	1935	1935
49	18091212283539448	92041980134	2018	ASSOCIAZIONE RIEVOCAZIONI STORICHE	CIVATE	LC	VIA CA' NOVA 13A	23862	2002	1935
50	18091017411710670	91004440532	2018	ENTE PALIO MARINARO DELL'ARGENTARIO	MONTE ARGENTARIO	GR	PIAZZALE DEI RIONI 8 PORTO SANTO STEFANO	58019	2004	1937
51	18072112183451619	01688320546	2018	ENTE AUTONOMO GIOSTRA DELLA QUINTANA	FOLIGNO	PG	LARGO FREZZI 4	06034	1946	1946
52	18072017140729825	90014390471	2018	COMITATO CITTADINO DI PISTOIA	PISTOIA	PT	CORSO GRAMSCI 14810	51100	1993	1947
53	18091918285524619	02901590543	2018	MAGNIFICA PARTE DE SOTTO	ASSISI	PG	VIA FORTINI 3/A ASSISI	06081	2011	1954
54	18091417201740936	82008590463	2018	ASSOCIAZIONE PRO LOCO QUERCETA	SERAVEZZA	LU	PIAZZA PELLEGRINI 2 QUERCETA	55047	1955	1955
55	18090318204234544	81004490397	2018	ASSOCIAZIONE RIONE VERDE	FAENZA	RA	VIA CAVOUR 37	48018	1957	1957
56	18090318204934563	01415500394	2018	BORGO DURBECCO	FAENZA	RA	PIAZZA FRA SABBA 5	48018	1957	1957
57	18090318205534571	01384060396	2018	ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVA RIONE NERO	FAENZA	RA	VIA DELLA CROCE 14	48018	1957	1957

58	18090318210034582	81003880390	2018	ASSOCIAZIONE CULTURALE E RICREATIVA RIONE ROSSO	FAENZA	RA	VIA CAMPIDORI 28	48018	1957	1957
59	18091610563243256	80005810074	2018	LO CHARABAN - THEATRE POPULAIRE EN PATOIS	AOSTA	AO	VIA CHABLOZ 4	11100	1958	1958
60	18080217335029736	80001160524	2018	QUARTIERE TRAVAGLIO	MONTALCINO	SI	VIA DONNOLI 59	53024	1961	1958
61	18091915120923038	92008710524	2018	QUARTIERE PIANELLO	MONTALCINO	SI	VIA DELLE SCUOLE 3	53024	1961	1958
62	18082211051922681	00751550542	2018	ASSOCIAZIONE TERZIERE CASTELLO	CITTA' DELLA PIEVE	PG	PIAGGIA DELLA LOCANDA SN	06062	1961	1961
63	18091316482938387	02013070483	2018	COMITATO CARNEVALE DICOMANO FONDATORE DON LINO CHECCHI	DICOMANO	FI	PIAZZA DELLA REPUBBLICA 5	50062	1999	1961
64	18081008264122371	91010380359	2018	SOCIETA' DEL MAGGIO COSTABONESE	VILLA MINOZZO	RE	VIA SAN PROSPERO COSTABONA	42030	1962	1962
65	18082711414069484	02119690549	2018	ENTE PALIO DE SAN MICHELE	BASTIA UMBRA	PG	VIA S. ANGELO 6	06083	1995	1962
66	18080112200857533	90017430522	2018	CONTRADA DI REFENERO	TORRITA DI SIENA	SI	VIA PIETRO DEL CADIA 17	53049	2005	1966
67	18082111075351073	82002720512	2018	ASSOCIAZIONE PRO - LOCO ANGHIARI	ANGHIARI	AR	CORSO MATTEOTTI 103	52031	1967	1967
68	18083017410157696	01048200537	2018	CONTRADA IL MONUMENTO	CASTEL DEL PIANO	GR	VIA CAMPOGRANDE 10	58033	1968	1968
69	18090517143719416	01355080530	2018	CONTRADA LE STORTE	CASTEL DEL PIANO	GR	VIA MARCONI 8	58033	1968	1968
70	18090517232740554	92027400537	2018	CONTRADA BORGO	CASTEL DEL PIANO	GR	PIAZZA VEGNI 2/A	58033	1968	1968
71	18090618295659813	01403710534	2018	CONTRADA POGGIO	CASTEL DEL PIANO	GR	PIAZZA COLONNA 2/A	58033	1968	1968
72	18091211191033303	84501950020	2018	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI SANTHIA'	SANTHIA'	VC	VIA OSPEDALE 11	13048	1969	1969
73	18091816421946607	94510530150	2018	ASSOCIAZIONE MUSICALE RINA SALA GALLO DI MONZA	MONZA	MI	VIA FRISI 23	20900	1984	1970
74	18091309573829952	91118290153	2018	ASSOCIAZIONE COMITATO SAN MARTINO	BOVISIO-MASCIAGO	MI	VIA GIOVANNI XXIII 4	20813	2010	1970
75	18080113204850772	90009230526	2018	ASSOCIAZIONE PRO LOCO CONTIGNANO	RADDA IN CHIANTI	SI	PIAZZA DELLA TORRE 3 CONTIGNANO	53040	1995	1971
76	18073011035635773	91010170552	2018	ENTE GIOSTRA DELL'ARME	SAN GEMINI	TR	VIA CATAONE 4	05029	1974	1974
77	18091910431455729	90004120524	2018	ASSOCIAZIONE CONTRADA DI COLLAZZI	MONTEPULCIANO	SI	VIA DI COLLAZZI 7	53045	1974	1974
78	18092013033443648	00773970520	2018	ASSOCIAZIONE CONTRADA DEL POGGIOLO	MONTEPULCIANO	SI	VIA DEL MACELLINO 1	53045	1974	1974
79	18073119155021092	00751190521	2018	MAGISTRATO DELLE CONTRADE	MONTEPULCIANO	SI	VIA DELL'OPIO NEL CORSO 1	53045	1989	1974
80	18080111090236709	00774400527	2018	CONTRADA LE COSTE	MONTEPULCIANO	SI	VIA PIANA	53045	1990	1974
81	18082410461367790	00773950522	2018	CONTRADA DI VOLTAIA	MONTEPULCIANO	SI	VIA DELLE MURE CASTELLANE 2	53045	1990	1974
82	18091811573440005	00830910527	2018	CONTRADA DI TALOSA	MONTEPULCIANO	SI	VIA RICCI 21	53045	1993	1974
83	18092013041443724	90002450527	2018	NOBIL CONTRADA DI SAN DONATO	MONTEPULCIANO	SI	VIA SAN DONATO 9	53045	1997	1974
84	18092013043443751	90009750523	2018	CONTRADA DI CAGNANO	MONTEPULCIANO	SI	VICOLO DEGLI ORTI 1	53045	1998	1974
85	18092013034943678	01050120524	2018	CONTRADA DI GRACCIANO ASS.STORICO CULTURALE DI PROMOZIONE	MONTEPULCIANO	SI	PIAZZA PASQUINO DA MONTEPULCIANO 5	53045	2001	1974
86	18091819243619229	00448460188	2018	ASSOCIAZIONE PRO LOCO PARONA	PARONA	PV	VIA XXV APRILE 25	27020	1975	1975
87	18091912392929450	92001920526	2018	ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA CAMIGLIANO	MONTALCINO	SI	VIA D'INGRESSO 1 CAMIGLIANO	53024	1975	1975

88	18090413224715241	92010070214	2018	ARS CANTANDI	BRUNICO .BRUNECK.	BZ	VIA ROST 9	39031	1978	1978
89	18082418501353686	00300930252	2018	QUARTIERE SANTO STEFANO	FELTRE	BL	VIA BILESIMO ANGOLO VIA CORNAROTTA	32032	1979	1979
90	18090612025537692	04818830483	2018	CONTRADA FERRUZZA APS	FUCECCHIO	FI	VIA DELLA PESCAIA 18	50054	1981	1981
91	18090612030737718	91001830487	2018	CONTRADA PORTA RAIMONDA	FUCECCHIO	FI	VIA GIORDANO 59	50054	1981	1981
92	18091110482320799	92003470058	2018	COMITATO PALIO RIONE DON BOSCO	ASTI	AT	CORSO DANTE 188	14100	1981	1981
93	18091414593419594	01666760184	2018	SFORZINDA	VIGEVANO	PV	VIA SANTA MARIA 43251	27029	1996	1981
94	18091310405451571	91134120152	2018	CONTRADA AIRONE VALERA	VAREDO	MI	VIA VICENZA 8	20814	2014	1981
95	18091910443115993	01410060527	2018	A.S.D. MAESTA' DEL PONTE	MONTEPULCIANO	SI	VIA FONTAGO 8 STAZIONE	53045	2014	1981
96	18091310163354904	09044860964	2018	ASSOCIAZIONE CONTRADA FALCO	VAREDO	MI	VICOLO TAGLIAMENTO 12	20814	2015	1981
97	18091512581524527	00818240525	2018	ASSOCIAZIONE GIOSTRA DEL SARACINO	SARTEANO	SI	VIA RICASOLI 43	53047	1982	1982
98	18091513001564612	00827290529	2018	CONTRADA S.S. TRINITA'	SARTEANO	SI	PIAZZA BARGAGLI 3	53047	1982	1982
99	18091416124354310	90001860437	2018	ASSOCIAZIONE CORSA ALLA SPADA E PALIO	CAMERINO	MC	VIA CONTI DI ALTINO 11	62032	1985	1982
100	18091416120054019	90004910437	2018	ASSOCIAZIONE TERZIERO DI SOSSANTA	CAMERINO	MC	LARGO DELLA PIETA' 1	62032	1995	1982
101	18080113415053078	01012740526	2018	ASSOCIAZIONE TRE BERTE	MONTEPULCIANO	SI	VIA S.S. 326 EST - LOC. TRE BERTE 154	53045	2000	1982
102	18072310030513685	90003820447	2018	CAVALCATA DELL'ASSUNTA	FERMO	AP	CORSO CAVOUR 32	63900	1983	1983
103	18090609322964364	05042870153	2018	ASSOCIAZIONE MUSICALE SANTA CECILIA BESANA IN BRIANZA	BESANA IN BRIANZA	MI	VIA MANZONI 21	20842	1984	1984
104	18090617341863241	03617210483	2018	ASSOCIAZIONE LA MISSIONE LUIGIA PAPARELLI	GAMBASSI TERME	FI	VIA CASA NUOVA LOC. MONTEFALCONI, 36	50050	1985	1985
105	18091717522459274	01209270568	2018	CONTRADA SAN BIAGIO	ORTE	VT	VIA NOVARA SNC	01028	1985	1985
106	18072011010965533	01951160033	2018	VER1 MUSICA ASSOCIAZIONE CULTURALE NO PROFIT	VERUNO	NO	VIA MARCONI 4/A	28010	2004	1987
107	18091410502821391	00926140195	2018	COMITATO CARNEVALE CREMASCO	CREMA	CR	VIA ENRICO FERMI	26013	1988	1988
108	18092012213936685	00521190470	2018	LEGA DEI RIONI DI PESCIA	PESCIA	PT	VIA S.MARIA 1	51017	1991	1991
109	18080609101245156	01577770595	2018	ENTE CAROSELLO STORICO DEI RIONI DI CORI	CORI	LT	PIAZZA LEONE XIII	04010	1992	1992
110	18082210551462101	94039150548	2018	ASSOCIAZIONE ENTE PALIO DEI TERZIERI	CITTA' DELLA PIEVE	PG	PIAZZA MATTEOTTI 1	06062	1992	1992
111	18072011142859015	01517990469	2018	ASSOCIAZIONE CARNEVALDARSENA	VIAREGGIO	LU	VIA SALVATORI ZONA EX. TIRO A VOLO SNC	55049	1993	1993
112	18072409171435602	90004740495	2018	ENTE VALORIZZAZIONE PRO LOCO CAMPIGLIA MARITTIMA	CAMPIGLIA MARITTIMA	LI	VIA ROMA 1	57021	1993	1993
113	18091920314152353	92001550547	2018	QUARTIERE PORTA SANTA CROCE	NOCERA UMBRA	PG	PIAZZA MEDAGLIE D'ORO SNC	06025	1993	1993
114	18090413235615296	81013290218	2018	DAS FENSTER	BRUNICO .BRUNECK.	BZ	VIA AUSSERRAGEN 3	39031	1994	1994
115	18081313444966784	01332950664	2018	ASSOCIAZIONE CULTURALE GIOSTRA CAVALLERESCA DI SULMONA	SULMONA	AQ	VIA ARABONA 8	67039	1993	1995

116	18072016213737840	93016580818	2018	CLUB AUTO E MOTO D'EPOCA F. SARTARELLI	TRAPANI	TP	VIA SPALTI 47	91100	1995	1995
117	18091911415127549	01221510439	2018	ASSOCIAZIONE TERZIERO DI MURALTO	CAMERINO	MC	VIA PIERAGOSTINO 18	62032	1995	1995
118	18090619011042418	92010160668	2018	ASS. CULTURALE SESTIERE PORTA IAPASSERI	SULMONA	AQ	VICO PERSICO	67039	1996	1995
119	18090618591042289	92011890669	2018	ASSOCIAZIONE CULTURALE SESTIERE PORTA MANARESCA	SULMONA	AQ	VIA MORRONE 40	67039	1997	1995
120	18072017330413939	90004930526	2018	COMPAGNIA PALIO DI SAN CASSIANO	SAN CASCIANO DEI BAGNI	SI	VIA LUZIA 2	53040	2011	1995
121	18073011211951890	01141970424	2018	CORPO BANDISTICIO CASTELFERRETTI	FALCONARA MARITTIMA	AN	VIA P.MAURI 19/A CASTELFERRETTI	60015	1996	1996
122	18090413255015386	00735590218	2018	COLLEGIUM MUSICUM BRUNECK	BRUNICO .BRUNECK.	BZ	VIA PAUL VON STERNBACH 3	39031	1996	1996
123	18090413212115156	92013560211	2018	MGV - BRUNECK 1843	BRUNICO .BRUNECK.	BZ	PAUL VON STERNBACHSTRASSE 3	39031	1997	1997
124	18090509405465148	01565690227	2018	SCUDERIA TRENTINA STORICA	TRENTO	TN	VIA DI COLTURA 132 CADINE	38123	1997	1997
125	18091917282525597	92011930663	2018	ASSOCIAZIONE CULTURALE BORGO S. MARIA DELLA TOMBA	SULMONA	AQ	CORSO OVIDIO 96	67039	1997	1997
126	18080812174146960	90011130748	2018	FONDAZIONE ISTITUTO CONCERTISTICO SCUOLA DI MUSICA ARMONICA	CAROVIGNO	BR	VIA SANTA SABINA 273/A	72012	1998	1998
127	18092012221316812	91013240477	2018	RIONE S. MARIA	PESCIA	PT	VIA DEL CARMINE 8	51017	1998	1998
128	18072318350811254	01134350295	2018	CENTRO DOCUMENTAZIONE POLESANO ONLUS	ROVIGO	RO	VIA LIVELLO 45 BORSEA	45100	1999	1999
129	18072517374023140	02743150167	2018	BRIGHELLA E LA TORRE CAMPANARIA	COMUN NUOVO	BG	VIALE AMEDEO DUCA D'AOSTA 18	24040	1999	1999
130	18082111124541350	91005180517	2018	ASSOCIAZIONE PRO - LOCO SANTA FIORA	SANSEPOLCRO	AR	FRAZ. SANTA FIORA 26 FRAZIONE SANTA FIORA	52037	1999	1999
131	18082410462627798	00997660527	2018	COMPAGNIA POPOLARE DEL BRUSCELLO	MONTEPULCIANO	SI	PIAZZA SANTA LUCIA 6	53045	1999	1999
132	18090413245915345	01733530214	2018	KURATORIUM STIFTSMUSEUM INNICHEN	SAN CANDIDO .INNICHEN.	BZ	VIA ATTO 1	39038	1999	1999
133	18080815524955931	90029950442	2018	ENTE TORNEO CAVALLERESCO CASTEL CLEMENTINO	SERVIGLIANO	AP	PIAZZA ROMA 2	63839	2000	2000
134	18091016443621501	91017410480	2018	ASSOCIAZIONE CULTURALE ELITROPIA	CERTALDO	FI	VIA BOCCACCIO 35	50052	2000	2000
135	18091217281023029	90033020372	2018	ASSOC. CULTUR. E SPORTIVO DILETTANT. I DIFENSORI DELLA ROCCA	IMOLA	BO	VIA CAVOUR 77	40026	2001	2001
136	18091416444316857	96063530040	2018	LOU DALFIN	CARAGLIO	CN	VIA MONDOVI' 9	12023	2002	2002
137	18091818211622909	91009310417	2018	ASSOCIAZIONE AMICI DELLA CERAMICA	URBANIA	PU	PIAZZA DEL MERCATO SN	61049	2002	2002
138	18092009182711273	93151950230	2018	ASSOCIAZIONE GIOCHI ANTICHI	VERONA	VR	VIA CASTELLO SAN FELICE 9	37128	2002	2003
139	18091912041112574	90016020522	2018	ASSOCIAZIONE LO STRETTO	PIANCASTAGNAIO	SI	VICOLO DELLA FAGGIA 14	53025	2003	2003
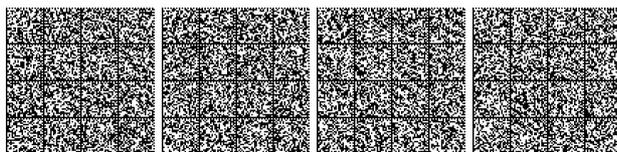
140	18072311220535266	02347500304	2018	GRUPPO STORICO DE PORTIS	CIVIDALE DEL FRIULI	UD	VIA PATRIARCATO 22	33043	2004	2004
141	18072311231865588	02344480302	2018	GRUPPO STORICO BOIANI	CIVIDALE DEL FRIULI	UD	BORGO SAN PIETRO 61	33043	2004	2004
142	18090819442728460	02521880795	2018	ASSOCIAZIONE CULTURALE GIOACCHINO MURAT ONLUS	PIZZO	VV	VIA NAZIONALE 98/B	89812	2004	2004
143	18091216443144463	91044940657	2018	ASSOCIAZIONE ASSO CARR	ROCCADASPIDE	SA	VIA CARRETIELLO 170	84069	2004	2004
144	18092012260357562	83012770133	2018	PRO LOCO DI PREMANA	PREMANA	LC	VIA ROMA 13	23834	2004	2004
145	18072011150959238	01992180461	2018	ASSOCIAZIONE LA LIBECCIATA	VIAREGGIO	LU	VIA VIRGILIO 38	55049	2005	2005
146	18081015345512169	90005250460	2018	FONDAZIONE GIOVANNI PASCOLI	BARGA	LU	LOCALITA BARGA CAPRONA - CASTELVECCHIO PASCOLI	55020	2005	2005
147	18091144072818131	01469030389	2018	COMITATO FESTEGGIAMENTI XII MORELLI-CIRCOLO ANSPI	CENTO	FE	VIA MAESTROLA 4 DODICI MORELLI	44045	2005	2005
148	18091917283825633	92012030661	2018	ASSOCIAZIONE SESTIERE DI PORTA FILIAMABILI	SULMONA	AQ	LARGO MAZARA	67039	2005	2005
149	18091010564712847	91027000487	2018	ASSOCIAZIONE CULTURALE LE NINFEE	EMPOLI	FI	VIA DEI CAPPUCCINI 71/C	50053	2006	2006
150	18080710420413367	91000420793	2018	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO CUTRO	CUTRO	KR	PIAZZA GIO LEONARDO DI BONA SNC	88842	2007	2007
151	18092021450324334	90027370759	2018	ASSOCIAZIONE ALBERTO TUMA	ALLISTE	LE	VIA MILANO 26 FELLINE	73040	2007	2007
152	18091919144119028	90052300572	2018	ASSOCIAZIONE CONFRATELLI DI SANT'ANTONIO - ONLUS	POSTA	RI	VIA DELLA ROCCA 6	02019	2007	2008
153	18091211393968006	02860131206	2018	GRUPPO DI STUDI ALTA VALLE DEL RENO ASS. DI VOL. CULTURALE	PORRETTA TERME	BO	VIA DON MINZONI 31	40046	2008	2008
154	18091710292669277	97488410156	2018	ASS.CULTURALE FESTIVAL DEL TEATRO E DELLA COMICITA' DI LUINO	MILANO	MI	VIA EDOLO 3	20125	2008	2008
155	18091920314132350	91001390540	2018	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO VALTOPINA	VALTOPINA	PG	VIA GORIZIA SNC	6030	2008	2008
156	18082917383151412	92016960038	2018	ANTICO FORNO FRAZIONALE PONTETTO	MONTECRESTESE	VB	VIA SAN GIUSEPPE 33	28864	2009	2009
157	18091809520124327	02322370186	2018	PRO LOCO CASTANA	CASTANA	PV	VIA ROMA 42	27040	2009	2009
158	18091816405426363	06607690960	2018	COMITATO PREMIO D'ARTE CITTA' DI MONZA	MONZA	MI	VIALE BRIANZA 2	20900	2009	2009
159	18091920314012349	03059990543	2018	ASSOCIAZIONE CULTURALE L'ARENGO	NOCERA UMBRA	PG	VIA SASSAIOLI 1	06025	2009	2009
160	18092021465524362	90032560758	2018	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE TAMMURRIA	ALLISTE	LE	VIA ALFIERI SNC FELLINE	73040	2009	2009
161	18080710431313783	98330430798	2018	PRO LOCO STRONGOLI	STRONGOLI	KR	VIALE MAGNA GRECIA SNC	88815	2010	2010
162	18091511080716816	96029610795	2018	ASSOCIAZIONE CULTURALE - MUSICALE LIRABATTENTE	VIBO VALENTIA	VV	VIA CRISTOFORO COLOMBO SNC	89900	2010	2010
163	18073117275324119	93080350387	2018	ASSOCIAZIONE FIERA DI MERCI E BESTIAME	POGGIO RENATICO	FE	VIA FORNASINI 4	44028	2011	2011
164	18080311580124180	92084920484	2018	ALFAFILM	PRATO	PO	VIA CANTAGALLO 277	59100	2011	2011
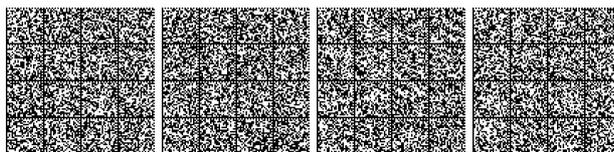
165	18082111211621903	91008230517	2018	PRO - LOCO GRAGNANO	SANSEPOLCRO	AR	FRAZ. VANNOCCHIA SNC FRAZ. VANNOCCHIA	52037	2011	2011
166	18091216423354066	91047420657	2018	ASSOCIAZIONE CORO POLIFONICO SANTA SINFOROSA	ROCCADASPIDE	SA	VIA F. LLI DEL GIUDICE C/O CHIESA NATIV	84069	2011	2011
167	18091816220713111	07530050967	2018	COMITATO CONCORSO PIANISTICO INTERNAZ. RINA SALA GALLO-MONZA	MONZA	MI	PALAZZO COMUNALE / SETTORE CULTURA	20900	2011	2011
168	18091917280525530	01849110661	2018	ASSOCIAZIONE CULTURALE FABBRICA CULTURA	SULMONA	AQ	VICO DEL VECCHIO 28	67039	2011	2011
169	18092016171953615	02863350043	2018	CONFRATERNITA DEL BOLLITO E DELLA PERA MADERNASSA	GUARENE	CN	PIAZZA ROMA 6	12050	2012	2012
170	18091016555963438	93545760154	2018	ASSOCIAZIONE IL GOMITOLO DI MIMM	NERVIANO	MI	VIA PALADINA 30	20014	2013	2013
171	18091716383614725	94224980485	2018	ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE RISTORANTI DELL'OLIO	SAN CASCIANO IN VAL DI PESA	FI	VIA MONTECALVI 3 BARGINO	50026	2013	2013
172	18072610100169471	03873610244	2018	COMITATO STORICO CULTURALE IL 1400 LEONICENO	LONIGO	VI	VIA CESARE BATTISTI 170/V	36045	2014	2014
173	18082110503030015	91009380519	2018	ASSOCIAZIONE PALIO DELLA VITTORIA	ANGHIARI	AR	PIAZZA DEL POPOLO 9	52031	2014	2014
174	18092021481424395	90034810755	2018	ASSOCIAZIONE CELENTAROCK	UGENTO	LE	VIA MILANO 22 GEMINI	73059	2014	2014
175	18091918230113924	96080250762	2018	ANIMA LOCI	CANCELLARA	PZ	VIA FRISI 46	85010	2015	2015
176	18091716401915499	94259780487	2018	CONTRADE SANCASCIANESI	SAN CASCIANO IN VAL DI PESA	FI	VIA ROMA 33	50026	2016	2016
177	18091940310825411	05460470650	2018	ASSOCIAZIONE CULTURALE SPACCAPAESE	ANGRI	SA	VIA S.ALFONSO 52	84012	2016	2016
178	18091216403023708	91060610655	2018	ASSOCIAZIONE CARRETIELLO IN EVOLUZIONE	ROCCADASPIDE	SA	TRAVERSA FONTANA GIARDINO 5 CARRETIELLO	84069	2017	2017
179	18091717464656935	02256730561	2018	ASSOCIAZIONE AMICI DEL PALIO	RONCIGLIONE	VT	VIA ROMA 10/A	01037	2017	2017
180	18091917163023395	97810560017	2018	FONDAZIONE CASA LAJOLO	TORINO	TO	VIA MAGENTA 35	10128	2017	2017
181	18091918342365299	96086980768	2018	ASSOCIAZIONE PANE STORIA E FANTASIA	CANCELLARA	PZ	VIA GARIBALDI 23	85010	2017	2017
182	18092021493624413	90048860754	2018	ASSOCIAZIONE ARTEINSIEME	UGENTO	LE	VIA PETRARCA 10	73059	2017	2017
183	18082020051242822	93381410724	2018	ASSOCIAZIONE ITINERA	BARI	BA	VIA RAFFAELE BOVIO 2	70126	2018	2018
184	18082911425037376	00650760523	2018	CONTRADA DI SAN MARTINO	SARTEANO	SI	VIA DEL CASTELLO 11	53047	2018	2018
185	18082911540838636	00816120521	2018	CONTRADA DI SAN BARTOLOMEO	SARTEANO	SI	LOCALITA SANT'ALBERTO	53047	2018	2018
186	18090616242243504	90128850568	2018	ENTE PALIO DI RONCIGLIONE APS	RONCIGLIONE	VT	VIA DELL'EX OSPEDALE 1	01037	2018	2018
187	18091417162739495	93079520818	2018	ASSOCIAZIONE KERNOS - PROMOZIONE DEL TERRITORIO	CASTELLAMMARE DEL GOLFO	TP	VIA GUGLIELMO MARCONI 119	91014	2018	2018
188	18092018393626577	93488660726	2018	PIMM-PUGLIA IN MY MIND ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE	MOLFETTA	BA	PIAZZA VENEZUELA 5	70033	2018	2018
189	18092018545648163	05734490658	2018	ASSOCIAZIONE APS BRACIGLIANESI INSIEME	BRACIGLIANO	SA	VIA NAZARIO SAURO 92	84082	2018	2018

19A02242
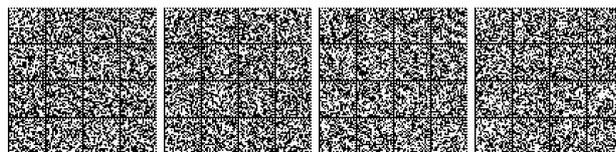
DECRETO 27 marzo 2019.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi ("CCTeu"), con godimento 15 gennaio 2019 e scadenza 15 gennaio 2025, quinta e sesta *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 162 del 2 gennaio 2019, emanato in attuazione dell'articolo 3 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica, ove si definiscono per l'anno finanziario 2019 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 di seguito («decreto di massima») e successive modifiche ed integrazioni, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004 recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la circolare emanata dal Ministro dell'economia e delle finanze n. 5619 del 21 marzo 2016, riguardante la determinazione delle cedole di CCT e CCTeu in caso di tassi di interesse negativi;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019, ed in particolare il secondo comma dell'art. 3 con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 25 marzo 2019 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati a 34.325 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 29 gennaio e 26 febbraio 2019, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro *tranche* dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito «CCTeu»), con godimento 15 gennaio 2019 e scadenza 15 gennaio 2025;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta *tranche* dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 2 gennaio 2019, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta *tranche* dei CCTeu, con godimento 15 gennaio 2019 e scadenza 15 gennaio 2025 per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 500 milioni di euro e un importo massimo di 1.000 milioni di euro.

Gli interessi sui CCTeu di cui al presente decreto sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 15 gennaio e al 15 luglio di ogni anno.

Il tasso di interesse semestrale da corrispondere sui predetti CCTeu sarà determinato sulla base del tasso annuo lordo, pari al tasso EURIBOR a sei mesi maggiorato dell'1,85%, e verrà calcolato contando i giorni effettivi del semestre di riferimento sulla base dell'anno commerciale, con arrotondamento al terzo decimale.

In applicazione dei suddetti criteri, il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei CCTeu di cui al presente decreto è pari a 0,811%.

Nel caso in cui il processo di determinazione del tasso di interesse semestrale sopra descritto dia luogo a valori negativi, la cedola corrispondente sarà posta pari a zero.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, con particolare riguardo all'art. 18 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 28 marzo 2019, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del «decreto di massima», verrà corrisposta nella misura dello 0,25% del capitale nominale sottoscritto.
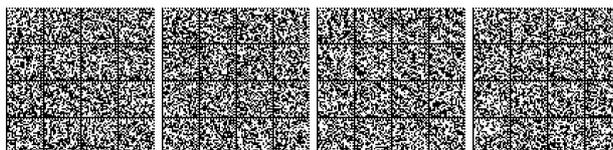
Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta *tranche* dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del «decreto di massima».

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 marzo 2019.

Art. 4.

Il regolamento dei CCTeu sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° aprile 2019, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 76 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 1° aprile 2019 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dell'1,614% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi, relativi all'anno finanziario 2019, faranno carico al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2025 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2019

p. Il direttore generale del Tesoro
IACOVONI

19A02337

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 28 marzo 2019.

Ulteriore differimento dei termini per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali con procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 714 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dal 31 marzo al 30 aprile 2019 e da parte degli enti locali interessati da gravi eventi sismici, dal 31 marzo al 30 giugno 2019.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione finanziario e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto l'art. 163, comma 3, del TUEL, relativo all'esercizio provvisorio di bilancio;

Visti i precedenti decreti del 7 dicembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 17 dicembre 2018 e del 25 gennaio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 2 febbraio 2019, con i quali il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per il 2019-2021, è stato dapprima differito al 28 febbraio e poi al 31 marzo 2019;

Considerate le difficoltà gestionali degli enti locali che hanno adottato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e che hanno riformulato o rimodulato i piani di riequilibrio ai sensi ai sensi dell'art. 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dall'art. 1, comma 434, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
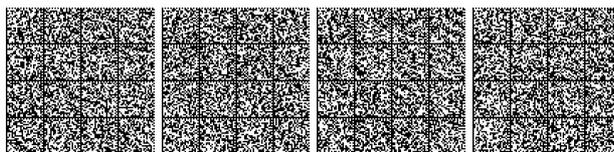
Considerata la particolare situazione a seguito degli eventi sismici e la conseguente esigenza di differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 30 giugno 2019 per i comuni di cui:

all'art. 1, comma 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 2009, n. 77;

agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

alla delibera del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2019;

Ritenuto pertanto necessario disporre, nei sensi suindicati, un ulteriore differimento del termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione 2019-2021;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 28 marzo 2019, previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Articolo unico
Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 degli enti locali

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali che hanno adottato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e che hanno riformulato o rimodulato i piani di riequilibrio ai sensi ai sensi dell'art. 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dall'art. 1, comma 434, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ulteriormente differito al 30 aprile 2019.

2. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali interessati dai gravi eventi sismici indicati in premessa, è ulteriormente differito al 30 giugno 2019.

3. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è confermata l'autorizzazione per gli enti locali all'esercizio provvisorio del bilancio, sino alle date rispettivamente indicate ai commi 1 e 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2019

Il Ministro: SALVINI

19A02393

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 21 dicembre 2018.

Adozione delle tabelle standard dei costi per la rendicontazione delle spese riferite all'azione I.2 «Mobilità dei ricercatori dell'asse I "Capitale umano"» del Programma operativo Ricerca e innovazione 2014- 2020. (Decreto n. 3395/2018).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;

Visto il regolamento delegato (UE) 2017/90 della Commissione, del 31 ottobre 2016, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;

Visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto l'Accordo di partenariato (AdP) di cui all'art. 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato con decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 598 final CCI 2014IT16M8PA001 dell'8 febbraio 2018, che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;

Visto la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 10 del 28 gennaio 2015 - «Definizione dei criteri di co-finanziamento pubblico nazionale dei Programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all'art. 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 2014-2020»;

Visto il Programma operativo nazionale (PON) «Ricerca e innovazione» 2014 2020 CCI2014IT16M2OP005 cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dal Fondo sociale europeo - Programmazione 2014-2020 - a titolarità del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, approvato con decisione della CE C(2015)4972 del 14 luglio 2015, così come da ultima riprogrammazione approvata con decisione C(2018)8840 del 12 dicembre 2018;

Vista l'articolazione del PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020 in assi prioritari ed azioni ed, in particolare, dell'asse I «Investimenti in capitale umano» e l'azione I.2 «Mobilità dei ricercatori»;

Visto il documento EGESIF_14-0017 del 6 ottobre 2014 - Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) - Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi *SIE)* con cui la Commissione ha fornito gli orientamenti tecnici sui tipi di costo semplificati applicabili ai fondi SIE, incoraggiando gli Stati membri a far uso dei costi semplificati;

Vista la Strategia nazionale di specializzazione intelligente 2014-2020 (SNSI) approvata dalla Commissione europea in data 12 aprile 2016 che promuove la costituzione di una filiera dell'innovazione e della competitività capace di trasformare i risultati della ricerca in vantaggi competitivi per il Sistema Paese e in un aumento del benessere dei cittadini;

Visti i criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di sorveglianza (CdS) del PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020 con procedura scritta in data 30 marzo 2016 per la selezione delle operazioni a valere sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di rotazione nazionale a sostegno dell'asse I del programma e, in particolare, dell'azione I.2 (Mobilità dei ricercatori);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 febbraio 2014, n. 98 «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», entrato in vigore il 29 luglio 2014;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 26 settembre 2014, n. 753, registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2014, foglio n. 5272, concernente l'organizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che definisce e individua, tra l'altro, gli uffici cui sono attribuite le funzioni delle diverse autorità previste dal regolamento (UE) n. 1303/2013 per l'attuazione e il corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo dei Programmi operativi 2014-2020;

Visto l'allegato 3 del succitato decreto ministeriale 26 settembre 2014, n. 753, che individua l'Autorità di gestione dei programmi operativi nazionale per la ricerca cofinanziati dai fondi strutturali e dal fondo aree sottoutilizzate presso l'ufficio IV - Programmi operativi comunitari finanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea e programmi e interventi relativi al Fondo aree sottoutilizzate e, al contempo, individua l'Autorità di certificazione dei programmi operativi comunitari finanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea presso l'Ufficio I - Bilancio e contabilità. Coordinamento staff della Direzione, della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, presso il Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 «Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020»;

Visto il decreto direttoriale del 19 febbraio 2018, n. 329, che designa l'Autorità di gestione e l'Autorità di certificazione del PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020 rispettivamente nel dirigente *pro-tempore* dell'ufficio IV - Programmi operativi comunitari finanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea e programmi e interventi relativi al Fondo aree sottoutilizzate e nel dirigente *pro-tempore* dell'Ufficio I - Bilancio e contabilità, coordinamento della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca;
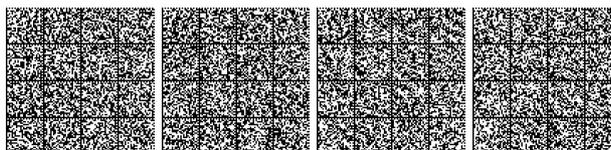
Vista la legge del 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni coordinata ed aggiornata dal decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 e dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Testo unico in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 - Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo, con il quale è stato approvato il Nuovo codice del processo amministrativo;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario» ed in particolare l'art. 24 che definisce la figura del ricercatore a tempo determinato e il comma 3, lettera *a)* e il comma 8 che definiscono la tipologia di contratto e il trattamento economico spettante ai ricercatori);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 232 del 15 dicembre 2011 (in particolare l'allegato 3) che disciplina il trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'art. 8 della legge n. 240/2010;

Vista la circolare INPS n. 18 del 31 gennaio 2018 avente ad oggetto «Gestione separata - art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Aliquote contributive reddito per l'anno 2018»;

Considerati gli articoli 67 e 68 del citato regolamento 1303/2013 che prevedono la possibilità di utilizzare Opzioni di semplificazione dei costi (OSC) per le operazioni cofinanziate con Fondi SIE stabilendo le seguenti opzioni, aggiuntive rispetto alla rendicontazione a costi reali, per calcolare la spesa ammissibile delle sovvenzioni e dell'assistenza rimborsabile;

Considerato l'art. 14 del citato regolamento (UE) 1304/2013, che oltre alle opzioni di cui all'art. 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013, stabilisce che la Commissione può rimborsare le spese sostenute dagli Stati membri sulla base di tabelle standard di costi unitari e importi forfettari;

Considerate le interlocuzioni intercorse con la Commissione europea finalizzate alla definizione delle tabelle standard di costi unitari per la rendicontazione delle spese riferite all'azione I.2. «Mobilità dei ricercatori dell'asse I - Capitale umano»;

Ritenuto necessario, al fine di adottare tabelle standard di costi unitari per la rendicontazione delle spese riferite all'azione I.2. «Mobilità dei ricercatori dell'asse I - Capitale umano» del PON «Ricerca e innovazione» approvare le tabelle standard di costi unitari, di cui all'allegato 1;

Rilevato che l'utilizzo delle tabelle standard di costi unitari costituisce una fondamentale opportunità di innovazione nei processi amministrativi e gestionali delle attività finanziate, con la conseguenza di una significativa riduzione degli oneri amministrativi e burocratici in capo al soggetto beneficiario e dei tempi di validazione delle rendicontazioni ed erogazione delle risorse che portano ad una accelerazione dei tempi di rendicontazione delle spese alla Commissione europea;

Ritenuto che le tabelle standard di costi unitari per la rendicontazione delle spese riferite all'azione I.2. «Mobilità dei ricercatori dell'asse I - Capitale umano di cui all'allegato 1 potranno essere utilizzate per tutte le iniziative finanziate con risorse a valere sul Fondo sociale europeo (FSE), nell'ambito del PON Ricerca e innovazione 2014-2020, ed eventualmente per iniziative analoghe finanziate con fonti nazionali;

Decreta:

Articolo unico

Sono adottate le tabelle standard dei costi per la rendicontazione delle spese riferite all'azione I.2. «Mobilità dei ricercatori dell'asse I - Capitale umano», di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio centrale di bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile, ed è altresì pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* nonché sul sito www.miur.gov.it - sezione Amministrazione trasparente ai sensi e per gli effetti della legge n. 190/2012, del decreto legislativo n. 33/2013 e del decreto legislativo n. 97/2016.

Roma, 21 dicembre 2018

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2019, registrazione n. 1-48
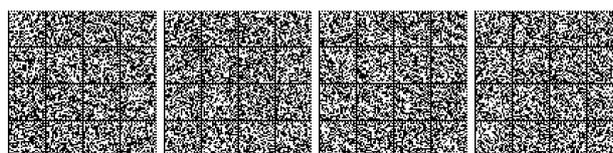
ALLEGATO *1*

Tabelle standard di costi unitari per la rendicontazione delle spese riferite all'Azione I.2 "Mobilità dei ricercatori" - Asse I "Capitale Umano" del Programma Operativo Nazionale "Ricerca e Innovazione 2014 – 2020".

INTRODUZIONE

L'utilizzo delle opzioni semplificate in materia di costi (*c.d. "Opzioni di Semplificazione dei Costi" - OSC*) rappresenta una grande opportunità offerta dall'Unione Europea per semplificare i processi amministrativi, ridurre gli oneri burocratici per le imprese e il sistema della ricerca e orientare gli interventi al raggiungimento dei risultati. In tale ottica, alla luce della normativa comunitaria di riferimento della politica di coesione del periodo di programmazione 2014/2020, la Commissione Europea ha invitato tutte le Amministrazioni titolari di Programmi Operativi (PO) cofinanziati con i Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE)[1] ad optare per l'adozione della metodologia indicata nei Regolamenti comunitari[2].

L'applicazione della metodologia dei costi semplificati comporta, da una parte, l'adattamento dei metodi e delle prassi di lavoro dei beneficiari e dell'Autorità di Gestione (AdG) dei PO per sfruttare gli effetti positivi della semplificazione, senza compromettere la legalità e la regolarità della spesa; dall'altra, in generale, comporta una serie di vantaggi sia per l'AdG sia per i beneficiari delle risorse:

- v*antaggi per l'Autorità di Gestione*:
  - riduzione dei costi di gestione, con particolare riferimento ai costi legati alle verifiche dei rendiconti delle spese sostenute dai beneficiari;
  - accelerazione della spesa da certificare alla Commissione Europea così da conseguire il target "N+3" previsto dall'art. 136 del Regolamento UE n. 1303/2013;
  - facilitazione per il conseguimento dei target del cd. "*Performance Framework*" e per il conseguente ottenimento definitivo della "riserva di efficacia dell'attuazione";
- *vantaggi per i beneficiari*:
  - facilitazione all'accesso ai Fondi SIE da parte delle imprese di minore entità in virtù della semplificazione del processo gestionale e concentrazione delle risorse umane nel conseguimento degli obiettivi strategici del progetto finanziato anziché nella raccolta e verifica dei documenti amministrativo-contabili;
  - semplificazione delle modalità di rendicontazione delle spese con conseguente eliminazione della documentazione giustificativa della spesa rendicontata ed abbattimento del rischio di errore nella fase di rendicontazione della stessa;
  - riduzione dei costi amministrativi legati alla gestione del progetto finanziato e dei tempi di attesa per l'erogazione delle tranche di contributo.

Per il periodo di programmazione 2014-2020, le OSC sono applicabili attraverso l'utilizzo dei sistemi comunitari o nazionali esistenti per tipologie analoghe di operazioni e beneficiari; tale previsione facilita l'applicazione delle opzioni di semplificazione dei costi alle operazioni (sovvenzioni)[3] che prevedono nelle rendicontazioni della spesa una forte incidenza dei costi del personale, come nel presente caso di studio.

In tale contesto, l'Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione 2014-2020 (*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, MIUR*), ha avviato un'attività volta a

[1] Il riferimento è alle indicazioni contenute nella "*Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC)*" EGESIF_14-0017.
[2] Regolamento (UE) n. 1303/2013, artt. 67 e 68; Regolamento (UE) n. 1304/2013, art. 14, par. 2, 3 e 4.
[3] Regolamento UE n. 1303/2013, art.67, par.1, in combinato disposto con Nota ESEGIF_14-0017, par.1.3.
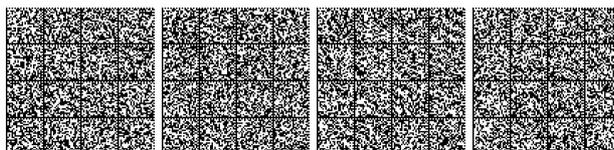
definire l'adozione di tabelle standard di costi unitari con riferimento ai costi del personale degli Atenei impiegato in progetti di ricerca finanziati nell'ambito del Programma Operativo, ai sensi dell'art. 67 comma 1 (b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Il presente documento illustra il metodo di calcolo che l'Autorità di Gestione utilizzerà nell'ambito dei progetti finanziati a valere sull'Azione I.2 del PON Ricerca e innovazione 2014 – 2020.

Conformemente a quanto previsto dall' art. 24 del Regolamento (UE) 1304/2013 il contenuto del presente atto sarà oggetto di un apposito atto delegato che sarà adottato dalla Commissione Europea.
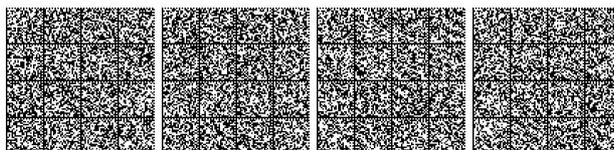
1. LE TABELLE STANDARD DI COSTI UNITARI: METODOLOGIA

Le tabelle standard di costi unitari sono state determinate con riferimento alla figura del "Ricercatore a tempo determinato", cosi come definito dall'art. 24, comma 3, lett. a) della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 - Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.

La caratteristica principale del contratto da ricercatore di tipo a) è la durata triennale, prorogabile solo una volta per un biennio "previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte".
La Legge all'art. 24 comma 8 prevede, inoltre, che "il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al comma 3, lettera a), è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a seconda del regime di impegno". Tale previsione normativa è ulteriormente precisata dal Decreto del Presidente della Repubblica del 15 dicembre 2011, n. 232 che determina il trattamento economico del personale docente e di ricerca. In particolare, il DPR 232/2011, all'art. 3 comma 6 prevede che "Il trattamento economico dei titolari dei contratti di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della Legge (da intendersi la Legge 240/2010) è corrisposto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 24, secondo la tabella di cui all'allegato 3, che costituisce parte integrante del presente regolamento". La tabella inserita all'allegato 3 citato individua un compenso lordo annuo pari a € 34.898.

Applicando all'importo annuo di cui al precedente punto gli oneri a carico dell'Ateneo, previsti per il 2018 pari al 39,9 %, come indicato nella seguente tabella si ha un importo complessivo a carico dell'Ateneo pari **a € 48.853,86 lordi annui**, da suddividere per 12 mensilità al fine di individuare il costo mensile del contratto da Ricercatore di tipo a) pari a **€ 4.071,15.**

Costo senza periodi fuori sede	**Importo**
Trattamento economico omnicomprensivo (L.240/2010 – DPR 232/2011)	€ 32.213,64
Tredicesima mensilità (L.240/2010 – DPR 232/2011)	€ 2.684,42
TOTALE LORDO IMPONIBILE (DPR 232/2011)	**€ 34.898,06**
Trattamento di disoccupazione (L. 448/1998) - 1,61% su 100% totale lordo imponibile	€ 561,86
Contributi previdenziali (L. 335/1995) - 24,20% su 100% totale lordo imponibile	€ 8.445,34
IRAP (d.lgs.446/1997) - 8,5% su 100% totale lordo imponibile	€ 2.966,34
Opera Previdenza/Trattamento di fine rapporto (DPR 1032/1973)	€ 1.982,21
TOTALE ONERI CARICO ENTE anno 2018	€ 13.955,75
TOTALE COSTO LORDO ANNUO CONTRATTO DI RICERCA	**€ 48.853,86**

La metodologia di calcolo sopra descritta è stata già applicata dalla Direzione Generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore (DGFIS) del MIUR nell'attuazione dell'iniziativa dei Dipartimenti di Eccellenza, prevista dalla Legge del 11
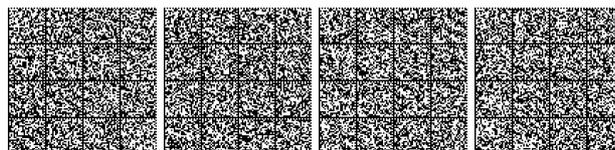
dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) con la quale sono ripartiti 271 milioni di euro tra i 180 Dipartimenti di Eccellenza per il periodo 2018 – 2022[4].

A partire dalla determinazione del costo mensile del personale, si è proceduto al calcolo dell'Unità di Costo Standard, nella modalità di seguito descritta.

Ai fini della definizione del Costo Standard, è necessario considerare l'oggetto dell'intervento dell'Avviso di cui al DD prot. n. 407 del 27 febbraio 2018 che si articola sulle seguenti linee:

a) Linea 1 (Mobilità dei ricercatori): sostegno alla contrattualizzazione come ricercatori a tempo determinato (il riferimento è ai contratti di tipo RTD-a), in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito da non più di quattro anni alla data del presente avviso, da indirizzare alla mobilità internazionale;

b) Linea 2 (Attrazione dei ricercatori): sostegno alla contrattualizzazione a tempo determinato come ricercatori a tempo determinato (il riferimento è ai contratti di tipo RTD-a) in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito da non più di otto anni, alla data dell'Avviso di riferimento, attualmente operanti presso atenei/enti di ricerca/imprese fuori dalle Regioni obiettivo del PON R&I 2014-2020 o anche all'estero, con esperienza almeno biennale presso tali strutture, riferibile: b.1) sia alla partecipazione o gestione di programmi e/o progetti di ricerca; b.2) sia alla gestione delle relative procedure.

La metodologia di calcolo applicato agli Atenei statali e non statali aventi sede amministrativa ed operativa nelle regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o nelle regioni in transizione (Abruzzo, Molise, Sardegna), parte dalla normativa nazionale di riferimento, attraverso cui è stato definito pari a € 48.853,86 il costo annuo lordo di un RTD-a).

Tale costo è stato suddiviso per 12 mensilità al fine di individuare il totale del costo diretto mensile del personale riportato nella tabella seguente

Tabella 1 - *Tabella costo mensile*

LINEA DI INTERVENTO	COSTO DIRETTO DEL PERSONALE MENSILE
Mobilità (periodo in Italia)	€ 4.071,15
Mobilità (periodo all'estero)	€ 4.071,15
Attrazione	€ 4.071,15

[4] Per maggiori dettagli sull'iniziativa si rimanda al sito istituzionale del Ministero: http://www.miur.gov.it/web/guest/dipartimenti-di-eccellenza
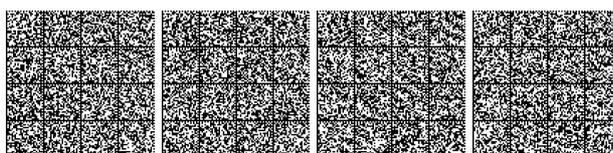
Infine, in conformità all'articolo 14, paragrafo 2 del Reg.(UE) n. 1304/13, si è proceduto a calcolare un tasso forfettario, a copertura dei restanti costi ammissibili di un'operazione, applicato al costo diretto del personale, corrispondente a € 4.071,15, nella misura, rispettivamente, del 20% per i ricercatori della linea 1 (mobilità) per il periodo trascorso in Italia e del 35% per i ricercatori della linea 2 (attrazione) e per i ricercatori della Linea 1 (mobilità) relativamente al periodo trascorso fuori sede.

Ciò premesso, si riporta nella tabella seguente l'Unità di Costo Standard mensile da applicare nell'ambito dell'Azione I.2 FSE "mobilità dei Ricercatori" del PON R&I 2014-2020:

Tabella 2 - ***Tabella UNITA' DI COSTO STANDARD MENSILE***

LINEA DI ATTIVITA'	COSTO DIRETTO DEL PERSONALE MENSILE A	ALTRI COSTI (20%) B = A*20%	UNITÀ DI COSTO STANDARD MENSILE C = A+B
Mobilità (periodo in Italia)	€ 4.071,15	€ 814,23	€ 4.885,38
LINEA DI ATTIVITA'	COSTO DIRETTO DEL PERSONALE MENSILE A	ALTRI COSTI (35%) B = A*35%	UNITÀ DI COSTO STANDARD MENSILE C = A+B
Mobilità (periodo all'estero)	€ 4.071,15	€ 1.424,90	€ 5.496,05
Attrazione	€ 4.071,15	€ 1.424,90	€ 5.496,05

Coerentemente con quanto disposto dai Regolamenti comunitari di riferimento, i parametri di costo individuati potranno essere oggetto di revisione periodica al fine di valutare l'effettiva congruenza nel tempo. L'esame dei parametri potrà avvenire, a titolo esemplificativo, attraverso l'utilizzo combinato di uno o più strumenti, quali: indicatori economici e variazioni normative o analisi dei sistemi di contabilità generale e analitica dei beneficiari.

19A02306
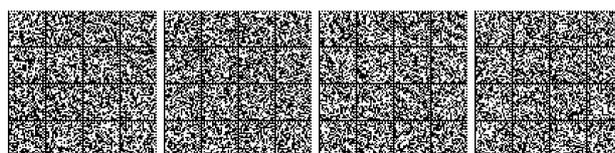
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 11 gennaio 2019.

Modifica del decreto n. 911 del 14 febbraio 2017, recante: «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 9 agosto 2018, n. 97, relativa a «conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità»;

Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2018, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2018, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143;

Visto il decreto ministeriale n. 911 del 14 febbraio 2017, relativo a «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti», in particolare l'art. 2, comma 4;

Visto il programma nazionale di sostegno 2019-2023 trasmesso alla Commissione europea in data 1° marzo 2018 e, in particolare, la scheda relativa alla misura degli investimenti, nella quale vengono individuati i criteri di demarcazione e complementarità con gli interventi di sostegno previsti nell'ambito del regolamento UE n. 1305/2013 del Consiglio;

Visti, in particolare, gli allegati I e II del citato decreto ministeriale 14 febbraio 2017, riportanti, rispettivamente, i criteri di demarcazione e complementarietà nonché l'elenco delle operazioni finanziabili con i fondi stanziati dall'OCM vino per la misura investimenti;

Viste le richieste pervenute da parte di alcune regioni e province autonome di aggiornare i citati allegati I e II del decreto ministeriale 14 febbraio 2017, a seguito della modifica apportata ai rispettivi PSR (Programmi di sviluppo rurale);

Ravvisata, pertanto, la necessità di modificare gli allegati I e II del decreto ministeriale 14 febbraio 2017, n. 911, per corrispondere alle richieste delle regioni e province autonome;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli allegati I e II al decreto ministeriale n. 911 del 14 febbraio 2017, sono sostituiti dagli allegati n. I e II al presente decreto.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2019

Il direttore generale: ASSENZA

ALLEGATO *I*
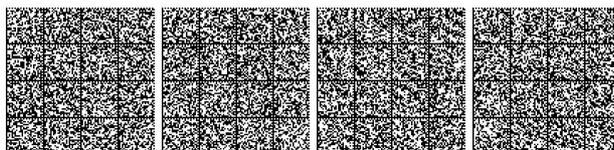
DEMARCAZIONE ATTUATA	REGIONI	SISTEMA DI CONTROLLO
DEMARCAZIONE PER OPERAZIONI (riportate nell'allegato II)	**PA Bolzano, PA Trento, Veneto, Puglia, Basilicata, Sicilia, Calabria, Liguria**	**Sistema informatico**
DEMARCAZIONE PER SOGLIA FINANZIARIA	**Lombardia, Molise, Lazio, Emilia Romagna**	**Sistema informatico**
DEMARCAZIONE PER ESCLUSIVITÀ DEL SOSTEGNO *(I beneficiari che intendono realizzare investimenti aziendali ed extra aziendali per la produzione, trasformazione, confezionamento, conservazione, stoccaggio, commercializzazione e degustazione dei prodotti vitivinicoli possono accedere esclusivamente alla misura degli investimenti prevista dal P.N.S. dell'OCM vino.)*	**Umbria, Marche**	**Sistema informatico**
DEMARCAZIONE MISTA (soglia finanziaria e localizzazione interventi)	**Sardegna, Campania**	**Sistema informatico**
DEMARCAZIONE MISTA (soglia finanziaria e operazione)	**Friuli Venezia Giulia**	**Sistema informatico**
DEMARCAZIONE MISTA (tipologia aziendale e operazione) *(Nell'OCM vitivinicola vengono erogati finanziamenti in favore di aziende agricole con OTE con codici 351 o 352 o 354 e di imprese di trasformazione)*	**Piemonte**	**Sistema informatico**
DEMARCAZIONE MISTA (Soglia finanziaria ed esclusività del sostegno) *(Sono esclusi dal PNS gli investimenti strutturali diretti alla costruzione, acquisizione, incluso il leasing, dei seguenti beni immobili:* • *rimesse attrezzi e magazzini di deposito prodotti vinicoli* • *fabbricati adibiti alla trasformazione dei prodotti vinicoli* • *fabbricati adibiti alla vendita diretta dei prodotti vinicoli* • *strutture di stoccaggio dei prodotti vinicoli* • *fabbricati adibiti a sale di degustazione* • *fabbricati adibiti a uffici aziendali*)	**Abruzzo**	**Sistema informatico**

ALLEGATO *II*
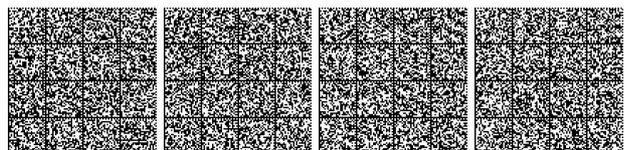
ELENCO DELLE OPERAZIONI AMMISSIBILI

REGIONE PUGLIA	OPERAZIONE AMMESSA
	- Realizzazione di punti vendita e sale di degustazione extra-aziendali sul territorio nazionale e regionale - Attività e-commerce (cantina virtuale) - Logistica a sostegno della filiera vitivinicola

PROVINCIA DI TRENTO	OPERAZIONE AMMESSA
	- Acquisto macchine, attrezzature, contenitori, per la vinificazione delle uve e la lavorazione, stoccaggio, affinamento dei prodotti vitivinicoli, con esclusione delle linee di imbottigliamento e confezionamento. Compresi lavori di posa in opera; - Acquisto di hardware e software compresa la loro installazione per il controllo di produzione e trasformazione dei prodotti vitivinicoli e la gestione aziendale; - Realizzazione di siti Internet per la commercializzazione di prodotti vitivinicoli, compresi i costi di progettazione. - Acquisto attrezzature di laboratorio per l'analisi chimico-fisica delle uve, mosti, vini finalizzate al campionamento, controllo di qualità di prodotto e/o processo. Compresi i necessari allacciamenti tecnologici e lavori di posa in opera. - Acquisto di attrezzature ed arredi per l'allestimento di punti vendita al dettaglio, esposizione e degustazione dei prodotti vitivinicoli (nei locali aziendali sul territorio provinciale). Compresi i necessari allacciamenti tecnologici e lavori di posa in opera

PROVINCIA DI BOLZANO	OPERAZIONE AMMESSA - Acquisizione di impianti/macchinari/attrezzature/ contenitori per trasformazione, commercializzazione, confezionamento, conservazione/stoccaggio del prodotto - Acquisizione software per la gestione aziendale e spese di installazione

REGIONE VENETO	OPERAZIONE AMMESSA
	- Acquisto di hardware e software attrezzature informatiche e relativi programmi finalizzati a: o gestione aziendale o controllo degli impianti tecnologici finalizzati alla trasformazione, stoccaggio e movimentazione del prodotto o sviluppo di reti di informazione e comunicazione o commercializzazione delle produzioni
	- Acquisto di botti di legno: o botti in legno ivi comprese le barriques per l'affinamento dei vini di qualità (DOC e DOCG)
	- Acquisto attrezzature laboratorio di analisi: o strumentazioni per l'analisi chimico-fisica delle uve, dei mosti e dei vini finalizzate al campionamento, controllo e miglioramento dei parametri qualitativi delle produzioni

	- Allestimento punti vendita extra aziendali: o attrezzature e elementi di arredo per la realizzazione di punti vendita al dettaglio, esposizione e degustazione prodotti vitivinicoli
	- Allestimento punti vendita aziendali: o attrezzature e elementi di arredo per la realizzazione di punti vendita al dettaglio, esposizione e degustazione prodotti vitivinicoli
	- Acquisto attrezzature specialistiche per trasformazione e commercializzazione prodotti vitivinicoli ad eccezione di: muletti, transpallet, benne di carico incluse le eventuali macchine operatrici associate, pese e bilance, mezzi di trasporto specialistici (es. autocisterne), macchine operatrici a servizio di una pluralità di aziende

REGIONE BASILICATA	OPERAZIONE AMMESSA
	- Attività di e-commerce - Investimenti per l'acquisto di hardware e software finalizzati all'adozione di tecnologie di informazione e comunicazione (ICT) e al commercio elettronico

REGIONE SICILIA	OPERAZIONE AMMESSA
	- Realizzazione e/o ammodernamento delle strutture aziendali nonché acquisto di attrezzature per la produzione, trasformazione, imbottigliamento, conservazione e commercializzazione del prodotto: o cantina o cantina fuori terra o cantina interrata o fabbricato per trasformazione prodotti vitivinicoli o riattamento di strutture per la trasformazione aziendale o fabbricato per commercializzazione prodotti vitivinicoli o riattamento di strutture per la vendita diretta dei prodotti vitivinicoli o fabbricato per stoccaggio conservazione prodotti vitivinicoli o riattamento di strutture per la conservazione prodotti vitivinicoli o attrezzature per commercializzazione prodotti vitivinicoli o attrezzature per conservazione prodotti vitivinicoli o attrezzature per trasformazione prodotti vitivinicoli, ivi comprese le attrezzature di laboratorio per analisi enologiche (strumentazioni per l'analisi chimico-fisica delle uve, dei mosti e dei vini, finalizzate al campionamento, controllo e miglioramento dei parametri qualitativi delle produzioni) o attrezzature per vendita diretta prodotti vitivinicoli (acquisto attrezzature ed elementi di arredo: banchi di appoggio, tavoli, sedie, sgabelli, lavastoviglie e banner, frigoriferi adeguati, cestelli e decanter) o macchine per distribuzione acque reflue in cantina o impianto trasformazione, imbottigliamento, conservazione e commercializzazione vino o impianto trattamento reflui cantina o e-commerce: "cantina virtuale" piattaforme web finalizzate al commercio elettronico (registrazione del dominio o piattaforma informatica, consulenza per organizzazione e strutturazione del sito internet e dell'e-commerce, programmi di vendita e gestione magazzino prodotti viticoli, registrazione copyright e protocolli di sicurezza, hardware, personal computer, stampanti e fax) o sistemazioni di aree esterne al servizio della struttura di trasformazione

	- Punti vendita aziendali ed extra aziendali e/o sale di degustazione purché non ubicati all'interno delle unità produttive,: o investimenti materiali per l'esposizione dei prodotti vitivinicoli, compresa la degustazione o investimenti materiali per la vendita aziendale dei prodotti vitivinicoli e la degustazione, ivi comprese le attrezzature informatiche
	- Acquisto di recipienti e contenitori e barriques per l'invecchiamento e la movimentazione dei vini

REGIONE CALABRIA	OPERAZIONE AMMESSA
	- E-commerce - Laboratori di analisi - Punti vendita extra aziendali - Botti in legno - Linee di imbottigliamento

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	OPERAZIONE AMMESSA
	- Acquisto di contenitori in legno per l'affinamento e l'invecchiamento dei vini - Acquisto di specifica attrezzatura isobarica per l'elaborazione di vini spumanti e frizzanti fino alla fase di preimbottigliamento, comprendente autoclavi, impianto di filtrazione, gruppo frigo e altre attrezzature idonee alla spumantizzazione - Acquisto di macchine, attrezzature, contenitori e impianti connessi, per la lavorazione e la vinificazione delle uve, lo stoccaggio e l'affinamento dei prodotti vitivinicoli, con esclusione delle linee di imbottigliamento e confezionamento

REGIONE MARCHE	OPERAZIONE AMMESSA
	- Punti vendita e sale di degustazione extra-aziendali

REGIONE LIGURIA	OPERAZIONE AMMESSA
	- Punti vendita extra aziendali

REGIONE PIEMONTE	OPERAZIONE AMMESSA
	- Punti vendita aziendali ubicati all'interno e all'esterno delle unità produttive (stabilimento di trasformazione), comprensivi di sale di degustazione

19A02305
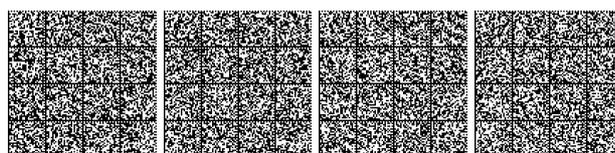
DECRETO 28 febbraio 2019.

Rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Ortona al «CO.GE.VO. Frentano».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, relativo al «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il «Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto l'art. 117, comma 2, lettera *s)*, della Costituzione, il quale attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;

Visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo alla «Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima»;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo, e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94, nel quale si dà atto della necessità di creare un contesto efficace di gestione, tramite un'adeguata ripartizione delle responsabilità tra la Comunità e gli Stati membri;

Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 25 maggio 2012, recante adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1995, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi ai fini di un razionale prelievo della risorsa e di un incremento della stessa;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1999, con il quale si adotta il regolamento recante disciplina dell'attività dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998 relativo all'adozione delle misure del piano vongole, in attuazione della legge 21 maggio 1998, n. 164;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, recante modificazioni al decreto ministeriale 21 luglio 1998 concernente la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 17 febbraio 2006, recante la nuova disciplina sull'affidamento dei Consorzi di gestione e tutela dei molluschi bivalvi nelle aree in mare aperto;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2012, recante il rinnovo, per ulteriori cinque anni, dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi ai Consorzi di gestione già istituiti e riconosciuti ai sensi dei decreti n. 44/1995 e n. 515/1998;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 2015 e recante la «conferma del numero delle autorizzazioni alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica e rastrello da natante, fino al 31 dicembre 2019»;

Vista la legge 30 ottobre 2014, n. 161 recante le disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – legge europea 2013-*bis*;

Visto il regolamento (CE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;

Visto in particolare l'art. 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, che autorizza la Commissione ad adottare, ai sensi dell'art. 18 del regolamento (CE) n. 1967/2006, piani di scarto mediante atti delegati, per un periodo non superiore a tre anni, nonché dispone l'obbligo di sbarco per talune specie ittiche;
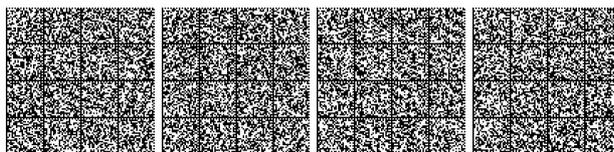
Visto in particolare l'art. 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 che prevede l'adozione di Piani pluriennali contenenti misure di conservazione volte a ricostituire e mantenere gli stock ittici al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile della specie molluschi bivalvi – *Venus spp.* - (*Chamelea gallina*);

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 2015 pubblicato nel supplemento ordinario n. 48 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 13 agosto 2015, recante l'adozione del Piano di gestione nazionale per le attività di pesca condotte con il sistema draghe idrauliche e rastrelli da natante, così come definito dall'art. 2, paragrafo 1, lettera *b)* del regolamento (CE) 1967/2006;

Visto il regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 che modifica i regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 2187/2005, (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 2347/2002 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, e i regolamenti (UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di sbarco e abroga il regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio;

Visto il regolamento delegato (UE) 2016/2376 della Commissione del 13 ottobre 2016, che istituisce un Piano di rigetti per i molluschi bivalvi *Venus spp.* nelle acque territoriali italiane;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 dell'11 gennaio 2017, relativo all'adozione del Piano nazionale di gestione dei rigetti degli stock della vongola – *Venus spp.* - (*Chamelea gallina*), elaborato in seguito alla consultazione con il Consiglio consultivo regionale per il Mediterraneo (MEDAC);

Considerato che il suddetto Piano nazionale di gestione è stato redatto ai sensi degli articoli 15 e 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, relativo alla politica comune della pesca ed introduce ulteriori e più dettagliate misure dirette a garantire un livello comparabile di conservazione degli stock sulla base di quanto previsto dall'art. 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2017, registrato alla Corte dei conti in data 29 marzo 2017, reg./ fl.n. 212, con il quale è stato conferito al dott. Riccardo Rigillo, dirigente di seconda fascia, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 143 del 17 luglio 2017, recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;

Vista la legge 9 agosto 2018, n. 97, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità», che trasferisce al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali le funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo;

Vista la richiesta del CO.GE.VO. Frentano ai fini del rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito del Compartimento marittimo di Ortona;

Visto che la «rete nazionale della ricerca in pesca», a cui la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura deve trasmettere la documentazione contenuta nell'istanza di rinnovo, così come previsto, dall'art. 3, comma 1 del decreto ministeriale 7 maggio 2012, ha esaurito la propria attività di ricerca in data 2 luglio 2013;

Vista la necessità di procedere comunque ad una valutazione di carattere tecnico-scientifico propedeutica alla finalizzazione del procedimento di rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Ortona;

Visto il decreto direttoriale in data 22 dicembre 2017, n. 0024824 con il quale è stata approvata la convenzione tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Istituto di scienze marine - Consiglio nazionale delle ricerche (ISMAR-CNR), finalizzato all'elaborazione di un progetto comune per predisporre uno studio propedeutico al rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi ai Consorzi di gestione;

Visto il motivato parere favorevole in data 8 febbraio 2018 con il quale il C.N.R. – I.S.MAR. – Istituto di scienze marine – sede di Ancona, al quale è stato affidato l'esame della documentazione prodotta da ciascuna Consorzio, all'esito di una accurata disamina tecnico-scientifica ha segnalato la completezza di quella fatta pervenire dal CO.GE.VO. Ortona, ai fini del rinnovo dell'affidamento per i prossimi cinque anni;

Considerato l'impegno assunto dall'Unione europea nell'applicare una strategia precauzionale nell'adozione di misure volte a proteggere e conservare le risorse acquatiche vive e gli ecosistemi marini e a garantirne uno sfruttamento sostenibile;

Considerata la necessità di continuare ad assicurare una gestione razionale e durevole nel tempo della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Ortona in cui è già stato istituito e riconosciuto il consorzio di gestione, così da assicurare un'omogenea applicazione delle modalità di prelievo per tutte le imprese operanti;

Tenuto conto che in virtù della convenzione con il C.N.R. I.S.MAR. di Ancona, la Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura ha trasmesso l'istanza di rinnovo al suddetto istituto scientifico in luogo della «rete nazionale della ricerca in pesca»;

Considerato che nel Compartimento marittimo di Ortona è stata già affidata, la gestione della pesca dei molluschi bivalvi al «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Ortona, in sigla CO.GE.VO. Frentano, da ultimo con decreto ministeriale 18 giugno 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 dell'8 luglio 2009;

Tenuto conto che il numero complessivo delle unità autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica così come identificato nella denominazione degli attrezzi di pesca - ai sensi dell'art. 2 decreto ministeriale 26 gennaio 2012 in «draghe meccaniche comprese le turbosoffianti (HMD)» è di ventuno, giusta la precorsa corrispondenza con la Capitaneria di porto di Ortona, da ultimo, con nota n. 0001620 del 29 gennaio 2019;
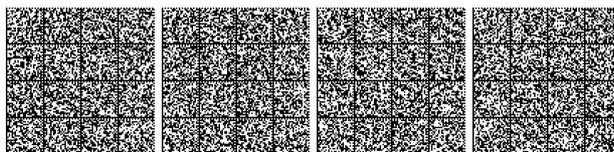
Considerato il suddetto Consorzio CO.GE.VO. Frentano comprende soci che rappresentano oltre il 75% delle unità abilitate alla cattura dei molluschi bivalvi nell'ambito del Compartimento marittimo di Ortona ed, in particolare, aderiscono imprese titolari di ventuno unità sulle previste ventuno esercitanti l'attività di prelievo con l'attrezzo «draghe meccaniche comprese le turbosoffianti (HMD)»;

Valutato che attraverso l'adozione di idonee misure atte ad assicurare l'equilibrio tra capacità di prelievo e quantità di risorse disponibili, la gestione della pesca della pesca dei molluschi bivalvi affidata ai Consorzi di gestione su base compartimentale, ha prodotto sostanzialmente effetti positivi sulla corretta gestione di tale risorsa;

Ritenuto che la gestione e la tutela della risorsa molluschi bivalvi è finalizzata, in particolare, all'esercizio responsabile della pesca volto a raggiungere un equilibrio tra lo sforzo di pesca e le reali capacità produttive del mare e, pertanto, rientra nell'ambito della più ampia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema marino;

Considerato che l'affidamento ai consorzi di gestione dell'attività di pesca dei molluschi bivalvi ha, quale obiettivo primario, la tutela dei molluschi medesimi attraverso l'individuazione e l'adozione di concrete iniziative per la salvaguardia di tale risorsa;

Considerato che la tutela e la gestione della risorsa molluschi bivalvi sono finalizzate ad assicurare l'esercizio responsabile della pesca per il raggiungimento di un punto di equilibrio tra lo sforzo di pesca e le reali capacità produttive del mare, nonché volte alla salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema marino;

Considerato che il CO.GE.VO. Frentano ha rispettato il cronoprogramma di tutte le misure da adottare in virtù dell'adozione del Piano nazionale di gestione dei rigetti degli stock della vongola – *Venus spp.* - (*Chamelea gallina*), rispettando la riduzione dello sforzo di pesca, individuato i punti di sbarco presso ogni porto, adottando la riduzione dello sforzo di pesca, le misure di controllo e gestione dell'attività di pesca attraverso l'introduzione del sistema di monitoraggio e registrazione della posizione in mare di ciascuna unità, il sistema di certificazione attestante la conformità del prodotto alla taglia minima di riferimento, l'individuazione delle aree di restocking, nonché l'adozione di un sistema di monitoraggio scientifico nelle suddette zone;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dalla data del presente decreto, la gestione e la tutela dei molluschi bivalvi, di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 7 febbraio 2006, nell'ambito del Compartimento marittimo di Ortona, è rinnovata per ulteriori cinque anni a favore del locale Consorzio – Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Ortona -, in sigla «CO.GE.VO. Frentano», cui aderiscono soci per la totalità delle imprese titolari del numero complessivo (ventuno) delle unità autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi con draga idraulica sistema, così come identificato nella denominazione degli attrezzi di pesca - ai sensi dell'art. 2 decreto ministeriale 26 gennaio 2012 in «draghe meccaniche comprese le turbosoffianti (HMD)».

2. Ai fini dell'approvazione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo – Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, il CO.GE.VO. Frentano è obbligato a comunicare le eventuali modificazioni che saranno apportate allo Statuto.

Art. 2.

1. Il CO.GE.VO. Frentano propone al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo – Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, ed al Capo del Compartimento marittimo di Ortona, le misure tecniche previste dai decreti ministeriali n. 44/1995 e n. 515/1998, relative al prelievo dei molluschi bivalvi.

2. Le misure tecniche di gestione devono essere corredate dal motivato parere scientifico di cui al punto 3.7. del Piano di gestione nazionale per le attività di pesca con il sistema draghe idrauliche e rastrello a natante, citato nelle premesse.

Art. 3.

1. Il CO.GE.VO. Frentano, in virtù del rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi deve, quale obiettivo primario, assicurare l'incremento e la tutela dei molluschi bivalvi attraverso concrete iniziative per la salvaguardia di tale risorsa con semina, ripopolamento, controllo delle catture, istituzione di aree di riposo biologico e turnazione dell'attività di pesca delle imbarcazioni.

Art. 4.

1. Le misure tecniche di gestione e tutela proposte dal CO.GE.VO Frentano, così come formalizzate, sono obbligatorie anche per eventuali imprese non aderenti al Consorzio ed operanti nell'ambito del Compartimento marittimo di Ortona.

Art. 5.

1. Ai sensi dei menzionati decreti ministeriali n. 44/1995 e n. 515/1998, le persone incaricate dal CO.GE.VO. Frentano della vigilanza sulla cattura dei molluschi bivalvi, possono ottenere la qualifica di agente giurato, previa approvazione della nomina da parte del Prefetto competente per territorio, su parere del capo del Compartimento marittimo di riferimento ai sensi delle vigenti leggi.

Art. 6.

1. Il Consorzio CO.GE.VO. Frentano ed i singoli soci, per il raggiungimento dei fini istituzionali, beneficiano, in via prioritaria, degli incentivi di cui alle norme nazionali, regolamenti comunitari e disposizioni regionali.

2. Gli incentivi di cui al punto 1 non sono corrisposti ai soci a doppio titolo di partecipanti al Consorzio ed a quello di singoli soci.
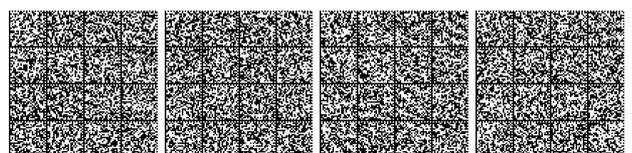
Art. 7.

1. Per il costante monitoraggio ai fini della valutazione della consistenza della risorsa molluschi bivalvi nell'ambito del Compartimento marittimo di Ortona, il CO.GE.VO. Frentano è tenuto ad affidare l'incarico ad un istituto scientifico, esperto in valutazione dei molluschi, riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il CO.GE.VO. Frentano è tenuto a trasmettere alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, per il tramite della Capitaneria di porto di Ortona, il programma delle attività di gestione e di tutela che intende svolgere per l'anno successivo, sulla base di una dettagliata relazione del ricercatore sull'attività di gestione svolta dal Consorzio medesimo nell'anno in corso.

Art. 8.

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sentiti il Capo del Compartimento marittimo di Ortona nonché le associazioni nazionali di categoria può revocare l'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi al CO.GE.VO. Frentano nei casi in cui, richiamato all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e statuarie, persista nel violarli o quando l'insufficienza dell'azione del medesimo Consorzio o altre circostanze determini il suo irregolare funzionamento, con pregiudizio per l'assolvimento degli scopi previsti dalla pertinente normativa di settore.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2019

Il direttore generale: RIGILLO

19A02244

DECRETO 26 marzo 2019.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Piemonte.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonchè sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonchè la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto regolamento n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 luglio 2018, n. 160 ha, tra le altre, disposto l'assegnazione delle competenze in materia di turismo a questo Ministero, e al trasferimento delle funzioni consegue il cambio della denominazione del MIPAAF in Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - MIPAAFT;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, reg. ne provv. n. 623, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102/2004 attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale, nonchè il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.49425(2017/XA);
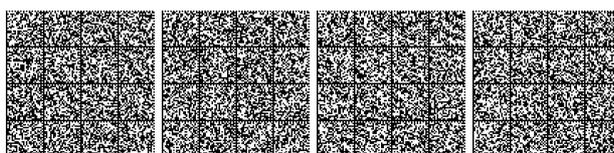
Esaminata la proposta della Regione Piemonte di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge persistenti del 16 luglio 2018 nella Provincia di Alessandria;

piogge persistenti dal 21 luglio 2018 al 31 agosto 2018 nella Provincia di Asti;

piogge persistenti dal 21 luglio 2018 al 9 agosto 2018 nella Provincia di Cuneo;

piogge alluvionali del 7 agosto 2018 nella Provincia di Biella;

Dato atto alla Regione Piemonte di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Piemonte di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

1. È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modifiche ed integrazioni:

Alessandria:

piogge persistenti del 16 luglio 2018;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio del Comune di Strevi;

Asti:

piogge persistenti dal 21 luglio 2018 al 31 agosto 2018;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio del Comune di Vigliano d'Asti;

Biella:

piogge alluvionali del 7 agosto 2018;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio del Comune di Cerrione;

Cuneo:

piogge persistenti dal 21 luglio 2018 al 9 agosto 2018;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei Comuni di Castino, Cossano Belbo, Prunetto, Rocchetta Belbo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2019

Il Ministro: CENTINAIO

19A02243

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 20 marzo 2019.

Disciplina applicativa dell'incentivo «eco-bonus» per l'acquisto di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M1 a basse emissioni di CO2 e di categoria L1 ed L3e elettrici o ibridi.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;

Visto l'art. 1 della suddetta legge n. 145 del 2018, ed, in particolare, i commi da 1031 a 1038, che riconoscono ai soggetti che acquistano, anche in locazione finanziaria, ed immatricolano in Italia dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica un contributo, parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO_2 g/km), corrisposto dal venditore mediante compensazione col prezzo di acquisto ed a quest'ultimo rimborsato dalle imprese costruttrici o importatrici del veicolo medesimo, che, a loro volta lo recuperano quale credito d'imposta;

Visto il comma 1039 del citato art. 1 della legge n. 145 del 2018, che riconosce una detrazione fiscale per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica;

Visto il comma 1040 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018, che dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui ai commi 1031 e seguenti, con particolare riferimento alle procedure di concessione del contributo di cui al comma 1031 e della detrazione di cui al comma 1039;
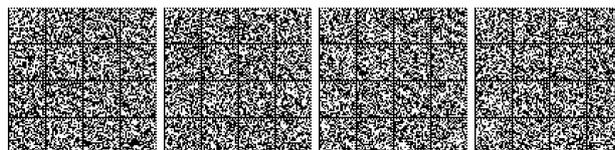
Visti i commi 1042 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018, che dispongono il pagamento di un'imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km, a carico di chiunque acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica o immatricola in Italia un veicolo di categoria M1, già immatricolato in un altro Stato;

Visti i commi da 1057 a 1062 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018, che riconoscono ai soggetti che nell'anno 2019 acquistano, anche in locazione finanziaria, un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 11 kW, delle categorie L1e ed L3e, e consegnano per la rottamazione un veicolo delle medesime categorie di cui siano proprietari o utilizzatori, in caso di locazione finanziaria, da almeno dodici mesi, un contributo corrisposto dal venditore mediante compensazione col prezzo di acquisto ed a quest'ultimo rimborsato dalle imprese costruttrici o importatrici del veicolo medesimo, che, a loro volta, lo recuperano quale credito d'imposta;

Visto il comma 1064 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018, che demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione della disciplina applicativa delle disposizioni di cui ai commi 1057 e seguenti;

Visto il comma 1041 dell'art. 1 della suddetta legge 30 dicembre 2018, n. 145, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo per l'erogazione dei contributi di cui al citato comma 1031 con una dotazione di 60 milioni di euro per il 2019 e di 70 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021;

Visto altresì il comma 1063 dell'art. 1 della medesima legge 30 dicembre 2018, n. 145, che autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019 per la concessione del contributo di cui al comma 1057;

Visto il Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni;

Visti gli articoli 47, 54, 82 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante il nuovo codice della strada;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4 comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare l'art. 3 relativo ai procedimenti e moduli organizzativi;

Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché la delibera ANAC n. 484 del 30 maggio 2018;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, che prevede che, al fine di contrastare fenomeni di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta agevolativi e per accelerare le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo degli stessi la cui fruizione è autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, l'Agenzia delle entrate trasmette a tali amministrazioni ed enti, tenuti al recupero, entro i termini e secondo le modalità telematiche stabiliti con provvedimenti dirigenziali generali adottati d'intesa, i dati relativi ai predetti crediti utilizzati in diminuzione delle imposte dovute, nonché ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, ed, in particolare, l'art. 16-*ter*, inserito dal sopra citato art. 1, comma 1039, della legge n. 145 del 2018;

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, di attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

Visto il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli;

Visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, come modificato dal regolamento (UE) n. 333/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea e della direttiva (UE) n. 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione;

Ritenuta l'opportunità di consolidare in un unico provvedimento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, le disposizioni necessarie a disciplinare la concessione e la fruizione dei contributi di cui ai commi 1031 e 1057 e la fruizione della detrazione di cui al comma 1039 dell'art. 1 della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145;
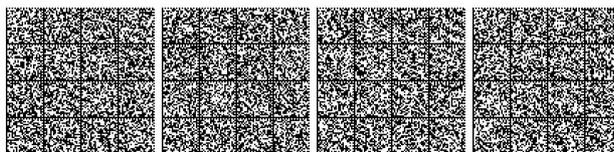
Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono:

a) per veicoli di categoria M1 i veicoli, come definiti al comma 2, lettera *b)*, dell'art. 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», destinati al trasporto di persone, aventi almeno quattro ruote e al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;

b) per veicoli di categoria L1e i veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h, e di categoria L3e i veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h, come definiti al comma 2, lettera *a)*, dell'art. 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

c) per veicoli a due ruote elettrici, i veicoli di cui al precedente punto *b)* dotati di motorizzazione finalizzata alla sola trazione di tipo elettrico, con energia per la trazione esclusivamente di tipo elettrico e completamente immagazzinata a bordo;

d) per veicoli a due ruote ibridi, i veicoli di cui al precedente punto *b)* aventi una delle seguenti caratteristiche:

1) dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di un motogeneratore termico volto alla sola generazione di energia elettrica, che integra una fonte di energia elettrica disponibile a bordo (funzionamento ibrido);

2) dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico volta direttamente alla trazione, con possibilità di garantire il normale esercizio del veicolo anche mediante il funzionamento autonomo di una sola delle motorizzazioni esistenti (funzionamento ibrido bimodale);

3) dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico volta sia alla trazione sia alla produzione di energia elettrica, con possibilità di garantire il normale esercizio del veicolo sia mediante il funzionamento contemporaneo delle due motorizzazioni presenti sia mediante il funzionamento autonomo di una sola di queste (funzionamento ibrido multimodale);

e) per soggetto gestore si intende il soggetto di cui all'art. 6 cui è affidata la gestione dei contribuiti tramite la realizzazione di un apposito sistema informatico.

f) per demolitore o centro di raccolta appositamente autorizzato si intende un impianto individuato ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *p)*, del decreto legislativo del 24 giugno 2003, n. 209.

Art. 2.

Veicoli agevolabili

1. Nel limite di spesa delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono ammessi al contributo i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica acquistati, anche in locazione finanziaria, ed immatricolati in Italia, nel periodo dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa.

2. Il contributo è riconosciuto ai veicoli di cui al comma 1, che producono emissioni di anidride carbonica (CO_2) allo scarico non superiori a 70 g/km. Ai sensi dell'art. 1, comma 1046, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fino al 31 dicembre 2020 il numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro del veicolo è relativo al ciclo di prova NEDC, come riportato nel secondo riquadro al punto V.7 della carta di circolazione del medesimo veicolo.

3. Nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo l, comma 1063, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono ammessi al contributo i veicoli a due ruote elettrici o ibridi nuovi di fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 11 kW, delle categorie L1e e L3e, acquistati, anche in locazione finanziaria, e immatricolati in Italia nell'anno 2019.

Art. 3.

Contributo per l'acquisto di un veicolo di categoria M1

1. A coloro che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo agevolabile di categoria M1, di cui all'art. 2, commi 1 e 2, qualora si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo immatricolato in Italia della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4, sono riconosciuti i seguenti contributi:

a) 6.000 euro, per veicoli agevolabili che producono emissioni di CO_2 non superiori a 20 g/km;

b) 2.500 euro, per veicoli agevolabili che producono emissioni di CO_2 superiori a 20 g/km e non superiori a 70 g/km.
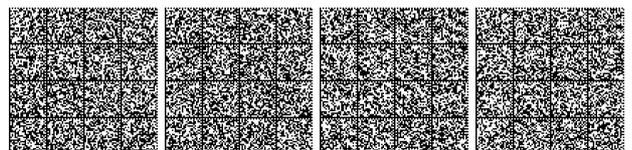
2. A coloro che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo agevolabile di categoria M1, di cui all'art. 2, commi 1 e 2, in assenza della rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4, sono riconosciuti i seguenti contributi:

a) 4.000 euro, per veicoli agevolabili che producono emissioni di CO_2 non superiori a 20 g/km;

b) 1.500 euro, per veicoli agevolabili che producono emissioni di CO_2 superiori a 20 g/km e non superiori a 70 g/km.

3. Per la fruizione dei contributi di cui al comma 1, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

a) che alla data di acquisto del nuovo veicolo, il veicolo consegnato per la rottamazione sia intestato, da almeno dodici mesi, allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla stessa data, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari;

b) che nell'atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sia indicata la misura dello sconto praticato in ragione del contributo statale.

4. Per la fruizione dei contributi di cui al comma 2, nell'atto di acquisto deve essere indicata la misura dello sconto praticato in ragione del contributo statale.

5. Il contributo statale è corrisposto dal venditore all'acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale.

6. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

Art. 4.

Contributo per l'acquisto di un veicolo delle categorie L1e e L3e

1. A coloro che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo agevolabile a due ruote, di cui all'art. 2, comma 3, qualora si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo immatricolato in Italia delle medesime categorie omologato alle classi Euro 0, 1, 2 di cui siano proprietari o utilizzatori, nel caso di locazione finanziaria, da almeno dodici mesi, è riconosciuto un contributo statale pari al 30 per cento del prezzo d'acquisto del veicolo IVA esclusa fino a un massimo di 3.000 euro.

2. Per la fruizione dei contributi di cui al comma 1, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

a) che alla data di acquisto del nuovo veicolo, il veicolo consegnato per la rottamazione sia intestato, da almeno dodici mesi, allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo;

b) nell'atto di acquisto deve essere dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione; deve, inoltre, essere indicata la misura dello sconto praticato in ragione del contributo statale.

3. Il contributo statale è corrisposto dal venditore all'acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

4. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi. Ai fini di cui al periodo precedente, il credito è utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

Art. 5.

Risorse disponibili

1. Le risorse dei fondi di cui all'art. 1, commi 1041 e 1063, della legge n. 145 del 2018 sono trasferite alla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» per le regolazioni contabili conseguenti alla fruizione dei crediti di imposta concessi, al netto delle somme spettanti all'Agenzia nazionale per lo sviluppo d'impresa-Invitalia, per la realizzazione e la gestione del sistema informatico di cui al successivo art. 6.
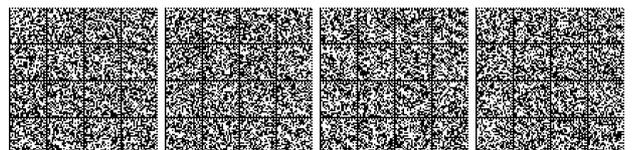
Art. 6.

Condizioni e modalità di accesso e fruizione

1. Per la gestione dei contributi il Ministero dello sviluppo economico si avvale di un apposito sistema informatico, la cui realizzazione e gestione è affidata, sulla base di apposita convenzione, all'Agenzia nazionale per lo sviluppo d'impresa-Invitalia, società *in house* dello stesso Ministero, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. I relativi costi, in misura non superiore allo 0,5 per cento annuo, sono a carico delle risorse di cui all'art. 5.

2. I venditori dei veicoli agevolabili, per la prenotazione dei contributi, devono provvedere a registrarsi nel sistema informatico e a inserire i dati relativi all'ordine di acquisto del veicolo, ivi compresa l'indicazione dell'importo versato a titolo di acconto, secondo la procedura resa disponibile sul sito www.mise.gov.it - ottenendo, secondo la disponibilità di risorse, una ricevuta di registrazione della prenotazione. Entro centottanta giorni dalla prenotazione, i venditori confermano l'operazione, comunicando, tra l'altro, il numero di targa del veicolo nuovo consegnato, nonché il codice fiscale dell'impresa costruttrice o importatrice del veicolo.

3. I venditori, entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, pena il non riconoscimento del contributo statale di cui agli articoli 3 e 4, hanno l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore, che lo prende in carico, e di provvedere direttamente, anche avvalendosi del demolitore stesso, alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

4. I veicoli usati non possono in nessun caso essere rimessi in circolazione e, ai fini del comma 3, devono essere consegnati dal venditore, anche per il tramite delle case costruttrici, ai centri di raccolta appositamente autorizzati, eventualmente convenzionati con le stesse case costruttrici, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

5. Le operazioni effettuate dal venditore di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo vengono sottoposte dal Ministero dello sviluppo economico ad un controllo di completezza e regolarità della documentazione.

6. Per ognuna delle operazioni ammissibili viene riconosciuto il contributo statale spettante, nei limiti delle risorse disponibili.

7. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo ricevendo dallo stesso la documentazione di cui ai commi 8 e 9.

8. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della seguente documentazione che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:

a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto del veicolo nuovo;

b) in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, copia del relativo contratto di locazione e copia della dichiarazione rilasciata dalla società di leasing sul veicolo concesso in locazione finanziaria che attesta la tipologia di veicolo concesso in locazione finanziaria e l'ammontare del contributo risultante dalla fattura di acquisto.

9. Nel caso in cui sia prevista la rottamazione del veicolo usato ai sensi dell'art. 3, comma 1 e dell'art. 4, comma 1, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano altresì copia della seguente documentazione, trasmessa dal venditore:

a) copia del libretto o della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico;

b) certificato di cancellazione dalla circolazione per demolizione rilasciato dallo sportello telematico dell'automobilista, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358;

c) certificato dello stato di famiglia qualora l'intestatario del veicolo usato oggetto della rottamazione sia uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del veicolo nuovo, nell'ipotesi di cui all'art. 3, comma 1;

d) documento di presa in carico del veicolo usato da parte del demolitore.

10. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'art. 3, comma 6 e dell'art. 4, comma 4, successivamente all'avvenuto rimborso del contributo al venditore, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata confermata l'operazione ai sensi del comma 2, nei limiti dell'importo spettante, pena lo scarto del modello F24. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico trasmette all'Agenzia delle entrate, entro il giorno 5 di ciascun mese, con modalità telematiche definite d'intesa, i dati delle imprese costruttrici o importatrici beneficiarie del credito d'imposta, con i relativi codici fiscali e importi, sulla base delle operazioni confermate nel mese precedente ai sensi del comma 2, nonché le eventuali variazioni e revoche.
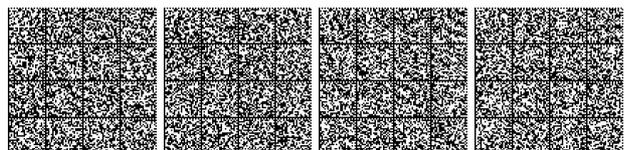
Art. 7.

Apertura e chiusura dei termini

1. Il Ministero dello sviluppo economico, con avviso pubblicato sul sito www.mise.gov.it - comunica l'avvio delle operazioni di prenotazione dei contributi ed il termine delle stesse per esaurimento delle risorse. Sul medesimo sito saranno rese pubbliche periodicamente le informazioni sull'andamento della misura, con particolare riferimento al tempestivo monitoraggio della disponibilità dei fondi di cui all'art. 5.

2. Per la gestione dei contributi previsti dall'art. 3, commi 1 e 2, relativi ai veicoli della categoria M1, in una prima fase sperimentale, al fine di valutare l'andamento temporale dell'assorbimento delle risorse e la possibilità di aprire la fase prenotativa in più finestre temporali durante l'anno, sarà reso disponibile l'ammontare di 20 milioni di euro a partire dal primo giorno di avvio della fase prenotativa sul sistema informatico, per una durata di 120 giorni. Con uno o più decreti del direttore generale della Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese, verranno messe a disposizione le residue risorse della dotazione per il 2019, 2020 e 2021 su una o più finestre prenotative per ogni anno.

Art. 8.

Revoca del credito d'imposta

1. In caso di accertata indebita fruizione totale o parziale del contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni previste, è disposta la revoca del credito d'imposta concesso e si procede contestualmente al recupero dello stesso, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale ed amministrativo.

2. Ai fini di cui al comma precedente, entro il 31 marzo di ciascun anno, l'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero dello sviluppo economico, con modalità telematiche definite d'intesa, i dati analitici dei crediti d'imposta utilizzati in compensazione nell'anno precedente.

Art. 9.

Detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica

1. Per fruire della detrazione, di cui all'art. 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, inserito dall'art. 1, comma 1039, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i pagamenti sono effettuati dai contribuenti, sia soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sia soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, con bonifico bancario o postale, ovvero con altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il pagamento, ai sensi del periodo precedente, non è richiesto per i versamenti da effettuare, con modalità obbligate, in favore di pubbliche amministrazioni. Il contribuente è tenuto a conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le fatture, le ricevute fiscali, la ricevuta del bonifico e altra idonea documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute.

2. Ai fini del riconoscimento della detrazione di cui all'art. 1, comma 1039, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per la parte relativa alla detrazione dei costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale, il valore in Kw della potenza addizionale è arrotondato al numero intero più vicino.

3. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabilite ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 10.

Oneri informativi

1. In ottemperanza all'art. 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell'allegato A è riportato l'elenco degli oneri informativi delle imprese e dei cittadini derivanti dal presente decreto.

Art. 11.

Disposizioni finali

1.Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, le pubbliche amministrazioni interessate operano nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto è sottoposto al visto degli organi competenti ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico:www.mise.gov.it

Roma, 20 marzo 2019

Il Ministro dello sviluppo economico
DI MAIO

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
TONINELLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TRIA

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2019
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 242

ALLEGATO *A*

Elenco degli oneri informativi previsti
dal presente decreto del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e con
con il Ministro dell'economia e delle finanze

ONERI INTRODOTTI*

1) Registrazione telematica e comunicazione dati (ordine acquisto e targa)			
Riferimento normativo interno		Art. 6, comma 2, del presente decreto	
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
X			

Che cosa cambia per i venditori

I venditori dei veicoli agevolabili, per la prenotazione dei contributi, devono provvedere a registrarsi nel sistema informatico e a inserire i dati relativi all'ordine di acquisto del veicolo, ivi compresa l'indicazione dell'importo versato a titolo di acconto, secondo la procedura resa disponibile sul sito www.mise.gov.it, ottenendo, secondo la disponibilità di risorse, una ricevuta di registrazione della prenotazione.

Entro centottanta giorni dalla prenotazione, i venditori confermano l'operazione, comunicando il numero di targa del veicolo nuovo consegnato.

2) Richiesta di cancellazione			
Riferimento normativo interno		Art. 6, comma 3, del presente decreto .	
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
	X		

Che cosa cambia per i venditori

I venditori, entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, pena il non
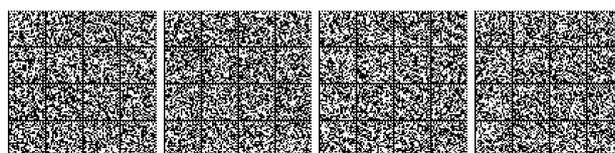
riconoscimento del contributo statale di cui agli articoli 3 e 4, hanno l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore, che lo prende in carico, e di provvedere direttamente, anche avvalendosi del demolitore stesso, alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

3) Conservazione documentazione			
Riferimento normativo interno		Art.6, commi 8 e 9, del presente decreto	
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
☐	☐	X	☐

Che cosa cambia per le imprese

Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della seguente documentazione che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:

a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto del veicolo nuovo;

b) in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, copia del relativo contratto di locazione e copia della dichiarazione rilasciata dalla società di leasing sul veicolo concesso in locazione finanziaria che attesta la tipologia di veicolo concesso in locazione finanziaria e l'ammontare del contributo risultante dalla fattura di acquisto.

Nel caso in cui sia prevista la rottamazione del veicolo usato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, e dell'articolo 4, comma 1, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano altresì copia della seguente documentazione, trasmessa dal venditore:

a) copia del libretto o della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico;

b) certificato di cancellazione dalla circolazione per demolizione rilasciato dallo sportello telematico dell'automobilista, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358;

c) certificato dello stato di famiglia qualora l'intestatario del veicolo usato oggetto della rottamazione sia uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del veicolo nuovo, nell'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 1;

d) documento di presa in carico del veicolo usato da parte del demolitore.
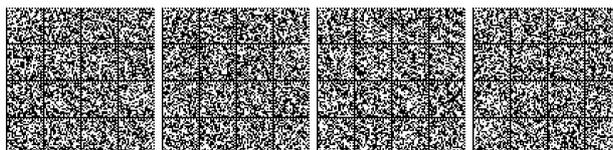
4) **Bonifico parlante**			
Riferimento normativo interno		Art. 9, comma 1, del presente decreto	
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
☐	☐	☐	X

Che cosa cambia per i beneficiari
Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale, ovvero con altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 241/1997.

5) **Conservazione documentazione**			
Riferimento normativo interno		Art. 9, comma 1, del presente decreto	
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
☐	☐	X	☐

Che cosa cambia per i beneficiari
Il contribuente è tenuto a conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le fatture, le ricevute fiscali, la ricevuta del bonifico e altra idonea documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute.

* Trattandosi di un nuovo intervento non si tratta tecnicamente di" oneri introdotti" bensì degli oneri informativi normalmente previsti per l'accesso ad agevolazioni in favore delle imprese e dei cittadini.

19A02391
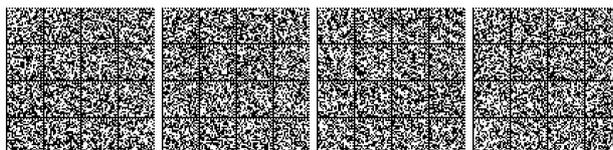
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 26 marzo 2019.

Rettifica della determina n. aSM 4/2019 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Uropimid». (Determina aSM 4bis/2019).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, sopra richiamato, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Vista la determinazione direttoriale n. 1064 del 14 marzo 2017 che conferisce al dott. Giuseppe Pimpinella l'incarico di dirigente dell'Ufficio farmacovigilanza, con decorrenza 15 marzo 2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché la direttiva 2003/94/CE»;

Vista la determina aSM 4/2019 del 15 marzo 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 70 del 23 marzo 2019, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Uropimid» della Società laboratorio farmaceutico C.T. S.r.l.;

Considerato che occorre provvedere alla rettifica della determina suddetta, per errore materiale ivi contenuto;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Rettifica della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: «Uropimid»

È rettificata, nei termini che seguono, la determina aSM 4/2019 del 15 marzo 2019, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale UROPIMID, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 70 del 23 marzo 2019 nell'ultimo paragrafo delle premesse, laddove è riportato:

«Ravvisata pertanto, la necessità di sospendere, nell'interesse dell'Unione, l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: "Uropimid" (codice A.I.C.: 0024482), di titolarità della Società Teofarma S.r.l., inserito nell'allegato IB alla decisione di esecuzione della Commissione europea sopra richiamata;»,

leggasi:

«Ravvisata pertanto, la necessità di sospendere, nell'interesse dell'Unione, l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: "Uropimid" (codice A.I.C.: 024482), di titolarità della Società laboratorio farmaceutico C.T. S.r.l., inserito nell'allegato IB alla decisione di esecuzione della Commissione europea sopra richiamata;».

Art. 2.

Disposizioni finali

1. La presente determina è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificata in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 26 marzo 2019

Il dirigente: PIMPINELLA

19A02307
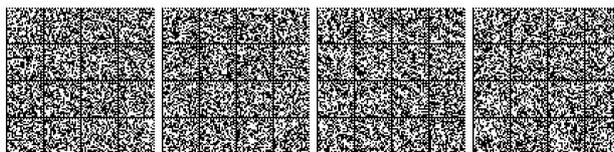
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI INTERNAZIONALI DI ROMA

DECRETO 13 marzo 2019.

Modifica dello statuto.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto il Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1952, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e successive modifiche;

Visto l'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge n. 370 del 19 ottobre 1999, contenente disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Vista la legge n. 270 del 22 ottobre 2004;

Visto il vigente statuto di autonomia di Ateneo;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 7 novembre 2018 recante le modifiche al predetto statuto;

Vista la nota prot. pres. n. 3924/2018 del 13 novembre 2018 con cui la proposta di modifiche statutarie è stata trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 173 del 4 gennaio 2019, con la quale si chiedeva di provvedere alla modifica dell'art. 24 dello statuto;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 16 gennaio 2019 recante l'approvazione della modifica dell'art. 24 dello statuto;

Vista la nota protocollo n. RTU 419/2019 del 1° febbraio 2019 con la quale è stata trasmessa la modifica dell'art. 24 dello statuto con le indicazioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 3362 del 19 febbraio 2019, con la quale si concedeva nulla osta alla pubblicazione del nuovo statuto;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto di Ateneo è così ridefinito:

STATUTO DI AUTONOMIA

SEZIONE PRIMA

Disposizioni generali

Art. 1.

Natura e sede

1. L'Università degli studi internazionali di Roma (UNINT), d'ora in avanti denominata «UNINT», istituita con decreto ministeriale 2 agosto 1996, appartiene alla categoria degli Istituti universitari previsti dall'art. 1, n. 2 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. È autonoma ai sensi dell'art. 33 della Costituzione, ha personalità giuridica e autonomia didattica, amministrativa e disciplinare nei limiti dell'art. 1 della legge n. 243/1991 delle leggi, dei regolamenti generali e speciali sull'ordinamento universitario e nei limiti del presente statuto. L'attività della UNINT si conforma alle norme *protempore* vigenti.

2. La UNINT promuove le pari opportunità delle donne e degli uomini mediante azioni positive; ripudia, nello svolgimento delle attività istituzionali, ogni discriminazione nell'accesso all'istruzione universitaria.

3. La sede legale della UNINT è in Roma.

4. La UNINT è promossa dall'Istituto di studi politici «S. Pio V» che concorre a definire l'indirizzo scientifico e didattico dell'Ateneo con la fondazione Formit, la quale ne assicura il funzionamento ordinario, ispirato a principi di qualità dell'offerta formativa, efficienza ed economicità della gestione.

5. La UNINT, al fine di promuovere attività di comune interesse, può stipulare convenzioni o accordi con Atenei statali e non statali, con enti pubblici e privati, sia italiani sia esteri, e con organismi internazionali.

6. La UNINT può istituire o può partecipare a iniziative con altri soggetti economici al fine di promuovere, realizzare e sviluppare la ricerca e la didattica e conseguire i propri fini istituzionali.

7. La UNINT può istituire convenzioni finalizzate all'istituzione di poli didattici decentrati in Italia e/o all'estero.

Art. 2.

Titoli di studio

1. La UNINT rilascia i seguenti titoli di studio aventi valore legale:

a. laurea;

b. laurea magistrale;

c. diploma di specializzazione o perfezionamento;

d. *master* universitari di primo e di secondo livello;

e. dottorati di ricerca.

Art. 3.

Finalità

1. La UNINT sviluppa e diffonde la cultura, le scienze e l'istruzione superiore attraverso le attività di ricerca e di insegnamento e la collaborazione scientifica con istituzioni italiane, comunitarie ed estere nonché con le organizzazioni professionali, con il sistema delle imprese e con le istituzioni del territorio. Riconosce il ruolo fondamentale della ricerca e ne promuove lo svolgimento, favorendo la collaborazione degli organi dell'Università con le altre istituzioni universitarie e di alta cultura italiane, comunitarie e straniere.

2. La UNINT persegue i propri fini istituzionali con azione ispirata alla promozione umana, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti fondamentali della persona. Impegna, nella propria opera, i docenti, il personale amministrativo e gli studenti per il conseguimento delle proprie finalità anche nei rapporti con le istituzioni pubbliche, private, nazionali e internazionali.

3. La UNINT garantisce ai docenti e ai ricercatori l'autonomia nella organizzazione e nello svolgimento della ricerca, anche in ordine agli orientamenti tematici e alle metodologie. Garantisce, altresì, un insegnamento libero da ogni forma di condizionamento o limite nella scelta dei contenuti e delle metodologie dell'attività didattica.

4. La UNINT promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio in attuazione dei precetti costituzionali. Organizza servizi di tutorato finalizzati a orientare e assistere gli studenti nel corso degli studi. Favorisce le attività formative autogestite dagli studenti, nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero.

SEZIONE SECONDA

Organi e istituti dell'Università

Art. 4.

Organi di governo e di controllo

1. Sono organi di governo dell'Università:

a. il Consiglio di amministrazione;

b. la Giunta esecutiva;

c. il presidente del Consiglio di amministrazione;

d. il rettore;

e. il Senato accademico;

f. i Consigli di facoltà;

g. i Consigli di corso di laurea, se attivati.

2. Sono organi di controllo, garanzia e valutazione dell'Università:

a. il Collegio dei revisori dei conti;

b. il Nucleo di valutazione;

c. il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;

d. eventuali altri organi previsti dalla normativa vigente.

3. Gli organi della UNINT esercitano le competenze previste dal vigente ordinamento universitario, fatte salve le norme del presente statuto e del regolamento generale d'Ateneo.

Art. 5

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed è composto, nel rispetto del principio delle pari opportunità tra uomini e donne, da:

a. il presidente dell'Istituto di studi politici «S. Pio V» o un suo delegato;

b. otto consiglieri nominati dalla fondazione Formit;

c. il rettore dell'Università e i presidi delle facoltà che sono nominati nella seduta di insediamento di ogni nuovo consiglio e ne entrano direttamente a far parte;

d. un rappresentante degli studenti.

2. Possono inoltre far parte del consiglio di amministrazione rappresentanti, in numero non superiore a tre, di organismi pubblici e privati i quali si impegnano a versare per almeno un triennio un contributo per il funzionamento dell'Università di importo determinato con delibera del consiglio stesso.

3. Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno, su proposta della fondazione Formit, il presidente del consiglio stesso e, su designazione di questi, il vice presidente incaricato di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.

4. Ai componenti, nominati o eletti, del consiglio di amministrazione, che durano in carica tre anni e che possono essere rinnovati, si applicano le disposizioni di legge in materia di incompatibilità.

Le dimissioni della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione comportano la decadenza dell'intero consiglio e di tutte le nomine effettuate dal consiglio di amministrazione e dal rettore uscente.

5. Per la validità delle adunanze del consiglio di amministrazione è richiesta, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei componenti in carica, in seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

6. Il consiglio di amministrazione viene convocato dal suo presidente ovvero quando ne facciano richiesta almeno cinque consiglieri. La convocazione è disposta mediante PEC, e-mail con conferma di ricezione o lettera raccomandata spedita ai componenti del consiglio almeno sette giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione può essere effettuata mediante PEC, e-mail con conferma di ricezione, fax o telegramma spediti almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa. La comunicazione di convocazione deve riportare l'ordine del giorno.
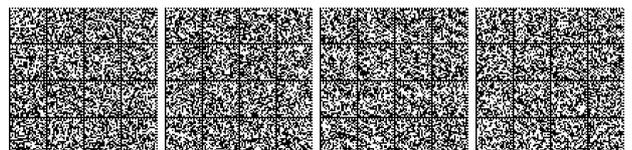
7. I componenti del consiglio di amministrazione, nominati in sostituzione di altri, rimangono in carica per il periodo per il quale sarebbero rimasti in carica i loro predecessori. Qualora venga a mancare la metà o più dei consiglieri in carica, l'intero consiglio si considera decaduto.

8. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del consiglio di amministrazione determina la decadenza dalla carica.

9. La seduta di insediamento del consiglio di amministrazione, in occasione di ogni rinnovo, è convocata dal presidente della fondazione Formit.

10. Alle riunioni partecipa, con funzioni di segretario, il direttore amministrativo dell'Università.

Art. 6.

Competenze del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale dell'Università fatte salve le attribuzioni degli altri organi previsti dal presente statuto. In particolare esercita le seguenti competenze:

a. determina l'indirizzo generale di sviluppo dell'Università, sentito l'Istituto «S. Pio V», per gli aspetti di pianificazione delle attività di ricerca e di orientamento scientifico delle attività di formazione;

b. nomina il rettore, su proposta del presidente dell'organo, previo parere dell'Istituto di studi politici «S. Pio V» e della fondazione Formit, tra i professori di ruolo di prima fascia dell'Università, o tra personalità del mondo accademico che si sono comunque distinte per il buon funzionamento dell'Università stessa ovvero tra personalità di chiara fama sul piano culturale e scientifico;

c. nomina, su proposta del presidente del Consiglio di amministrazione i presidi fra i professori di ruolo di prima fascia nelle rispettive facoltà. In casi di necessità o di urgenza nei quali si riscontri la non disponibilità di professori di prima fascia o l'assenza di profili adeguati, la Presidenza potrà essere affidata in via temporanea, per un periodo non superiore a sei mesi, a un professore di seconda fascia;

d. delibera sull'attivazione e disattivazione di facoltà/dipartimenti, corsi di laurea, centri di ricerca, scuole di ateneo e *spin-off*, sentito il parere del Senato accademico;

e. nomina, su proposta del presidente del Consiglio di amministrazione, i membri del collegio dei revisori dei conti e del Nucleo di valutazione, determinandone i presidenti;

f. delibera gli organici dei docenti, dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo;

g. delibera l'assegnazione dei posti di ruolo dei professori e dei ricercatori alle discipline, il loro incardinamento nelle strutture didattiche, nonché il loro modo di copertura (per concorso, trasferimento o altre procedure previste dalla legge) e, in quest'ambito, designa il membro delle commissioni di concorso, sentito il parere del Senato accademico;

h. delibera le chiamate dei professori di ruolo e dei ricercatori, sentito il parere del Senato accademico;

i. delibera sull'affidamento di incarichi di docenza ai professori a contratto stabilendone il relativo compenso;

j. nomina e revoca il direttore amministrativo e adotta, nel rispetto della normativa vigente, deliberazioni sullo stato giuridico, il trattamento economico e le sanzioni disciplinari del personale tecnico-amministrativo;

k. delibera sull'ammontare di tasse e contributi e sul loro eventuale esonero;

l. delibera, su proposta del Senato accademico, sul conferimento di premi e di borse di studio e perfezionamento;

m. delibera, sentito il Senato accademico, sugli aspetti economici relativi a convenzioni con altre università o centri di ricerca, e con altri soggetti pubblici o privati;

n. delibera circa l'accettazione di donazioni, eredità e legati;

o. stabilisce la misura delle indennità di carica a favore del presidente e del vice presidente del consiglio di amministrazione, del rettore, dei pro-rettori, dei direttori di dipartimento, dei presidi di facoltà e dei presidenti dei consigli di corso di laurea;

p. delibera il bilancio preventivo, le relative variazioni e il bilancio consuntivo annuale;

q. delibera sui provvedimenti che comportano oneri superiori ai valori fissati dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

r. delibera sulla costituzione in giudizio ovvero in giudizi arbitrali dell'Università, nel caso di liti attive o passive;

s. delibera, a maggioranza dei propri componenti, le eventuali modifiche del presente statuto;

t. delibera in ordine al regolamento generale di Ateneo sentito il Senato accademico e in ordine agli altri regolamenti dell'Università;

u. può affidare a singoli componenti del consiglio stesso ovvero a commissioni temporanee o permanenti compiti istruttori, consultivi e operativi;

v. delibera in ordine al regolamento didattico d'Ateneo su proposta del Senato accademico;

w. delibera su ogni altra materia non attribuita dallo statuto o dal regolamento generale di Ateneo alla competenza di altri organi previsti dal presente statuto;

x. approva il piano triennale di sviluppo di Ateneo;

y. approva il codice etico su proposta del Senato accademico.

2. Entro il mese di maggio di ogni anno, il consiglio di amministrazione, sentito il parere del Senato accademico, valuta la situazione delle strutture e attrezzature didattiche e scientifiche disponibili e determina e rende noto il numero massimo di studenti da ammettere al primo anno di corso dell'anno accademico successivo.

Art. 7.

Giunta esecutiva

1. La Giunta esecutiva è composta dal presidente e dal vice presidente del consiglio di amministrazione, dal rettore, dal presidente della fondazione Formit o da un suo delegato, anche per una singola adunanza, componente del consiglio di amministrazione, dal presidente dell'Istituto di studi politici «S. Pio V» o da un suo delegato, anche per una singola adunanza, e ha la medesima durata del consiglio.

2. La Giunta esecutiva, nei casi di necessità e urgenza, fermo restando quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto, adotta le decisioni di competenza del Consiglio di amministrazione, con obbligo di sottoporle a ratifica nella prima adunanza successiva del Consiglio medesimo, pena la loro decadenza. Alle adunanze della Giunta esecutiva partecipa, con funzioni di segretario, il direttore amministrativo dell'Università.

3. La Giunta esecutiva è convocata e presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione con preavviso di almeno 24 ore e può deliberare, anche in audio conferenza, ove sia presente la maggioranza dei componenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente dell'organo.

Art. 8.

Presidente del consiglio di amministrazione

1. Il presidente del consiglio di amministrazione, che dura in carica un triennio ed è rieleggibile:

a. ha la rappresentanza legale dell'Università;

b. convoca e presiede il consiglio stesso;

c. convoca e presiede la Giunta esecutiva;

d. cura l'esecuzione delle delibere del consiglio fatte salve le competenze degli altri organi in materia scientifica e didattica;

e. adotta, in caso di necessità e di urgenza e ove fosse impossibile la convocazione della Giunta esecutiva, provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporre a ratifica nella riunione immediatamente successiva;

f. può essere delegato espressamente dal consiglio per ogni atto o iniziativa ritenuti necessari;

g. presiede la Commissione per la terza missione;

h. adotta, d'intesa con il direttore amministrativo, le misure necessarie per una coerente politica di gestione del personale tecnico-amministrativo.

Art. 9

Rettore

1. Il rettore, nominato dal consiglio di amministrazione dura in carica per la stessa durata del consiglio di amministrazione che ha proceduto alla sua nomina, decade con esso e può essere rinnovato. Il rettore in particolare:

a. rappresenta l'Università nel conferimento dei titoli accademici e nelle cerimonie;

b. sovrintende all'attività didattica e scientifica dell'Università, riferendone al consiglio di amministrazione con relazione annuale;

c. convoca e presiede il Senato accademico assicurando l'esecuzione delle relative deliberazioni;

d. esercita l'autorità disciplinare nei confronti del personale docente e ricercatore e degli studenti nei limiti dell'art. 2, comma 1, lettera b della legge n. 240/2010;

e. garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei professori e dei ricercatori;

f. cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione in materia didattica e scientifica;

g. esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dall'ordinamento universitario, dal presente statuto, dal regolamento generale di Ateneo e dal regolamento didattico d'Ateneo.

h. presiede la Commissione di ricerca di Ateneo;

2. Il rettore può designare tra i professori di ruolo di prima fascia dell'Università un pro-rettore vicario, con potere di sostituzione in caso di assenza o impedimento. Inoltre può designare uno o più pro-rettori con delega e conferire altre deleghe in specifici settori a docenti e ricercatori di ruolo nell'Ateneo.

Art. 10.

Senato accademico

1. Il Senato accademico è composto dal rettore, che lo presiede, dal presidente del consiglio di amministrazione o da un suo delegato, anche per una singola adunanza, componente del consiglio di amministrazione, dai presidi delle facoltà di cui si compone l'Università e, se istituiti, dai direttori di dipartimento e di Scuola d'Ateneo. Alle sedute del Senato accademico partecipano, senza diritto di voto, il direttore amministrativo con funzioni di segretario e, qualora nominato, il pro-rettore vicario.

2. Il Senato accademico è l'organo responsabile dell'indirizzo, della programmazione e dello sviluppo delle attività didattiche e di ricerca dell'Ateneo. In particolare il Senato accademico esercita le seguenti attribuzioni:

a. determina l'indirizzo generale delle attività di insegnamento, di formazione e delle attività di ricerca, coordinando l'offerta formativa delle facoltà nel rispetto del medesimo indirizzo generale;

b. esprime pareri sui programmi di sviluppo dell'Università;

c. propone l'approvazione e le eventuali modifiche del regolamento didattico d'Ateneo al consiglio di amministrazione, sentite le facoltà;

d. nomina i presidenti dei corsi di laurea su proposta del rettore, sentiti i presidi delle facoltà interessate;

e. esprime parere al consiglio di amministrazione sugli affidamenti degli incarichi di docenza a contratto, proposti dai presidenti dei corsi di laurea;

f. esprime parere al consiglio di amministrazione in materia di determinazione delle tasse e dei contributi a carico degli studenti;
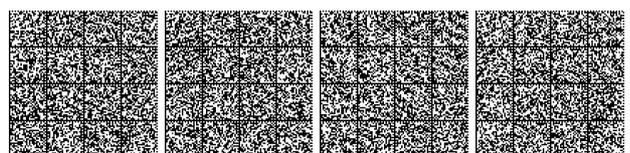
g. esprime proposte in ordine all'adozione e alla modifica dei regolamenti di Ateneo diversi da quello generale e didattico;

h. esprime parere al consiglio di amministrazione sull'attivazione e disattivazione di facoltà/dipartimenti, corsi di laurea, centri di ricerca, scuole di Ateneo e *spin-off*;

i. esprime parere al consiglio di amministrazione in merito ai punti *d)*, *g)*, *h)*, *i)* dell'art. 6;

j. propone al consiglio di amministrazione la ripartizione dei fondi per la didattica e la ricerca sulla base delle esigenze prospettate dalle facoltà e nell'ambito delle strategie di sviluppo dell'Ateneo;

k. esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalle norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente statuto;

l. propone al consiglio di amministrazione le eventuali modifiche del codice etico;

3. Il Senato accademico è convocato dal rettore almeno ogni due mesi o su richiesta motivata di almeno la metà dei suoi componenti. La convocazione deve essere trasmessa ai componenti del consiglio almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvi i casi di urgenza per i quali la convocazione può essere effettuata due giorni prima dell'adunanza stessa. La comunicazione di convocazione deve riportare l'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Qualora siano presenti all'ordine del giorno argomenti di prioritario interesse per gli studenti, può essere invitato a partecipare il rappresentante degli studenti in consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Direttore amministrativo

1. Il direttore amministrativo è al vertice dell'apparato amministrativo dell'Ateneo, cura la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa e dirige il personale tecnico-amministrativo.

2. Il direttore amministrativo è nominato e revocato con delibera del consiglio di amministrazione.

Art. 12.

Facoltà

1. Le facoltà hanno il compito di coordinare le attività con cui i corsi di laurea promuovono e organizzano la didattica e la ricerca per il conseguimento dei titoli accademici nonché le altre attività didattiche previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. Le facoltà sono istituite secondo criteri di affinità disciplinare e di omogeneità dei corsi di studio e dei dottorati ad esse afferenti.

3. L'afferenza del personale accademico e di ricerca alle singole facoltà è dettata dalle esigenze di soddisfacimento dei requisiti minimi nonché dai criteri di affinità e omogeneità delle aree scientifico-disciplinari in cui essi operano.

4. Sono organi della facoltà:

a. il preside;

b. il presidente del corso di laurea di primo livello e magistrale, se nominati;

c. il Consiglio di facoltà.

5. L'ordinamento didattico dei corsi è stabilito nel regolamento didattico di Ateneo, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

Art. 13.

Presidi

1. Il preside rappresenta la facoltà, ne promuove e coordina l'attività, sovrintende al regolare funzionamento della stessa e cura l'esecuzione delle delibere del consiglio di facoltà. In particolare il preside:

a. convoca e presiede il Consiglio di facoltà, predisponendo il relativo ordine del giorno;

b. vigila sull'osservanza delle norme di legge, di statuto e di regolamento;

c. cura l'ordinato svolgimento delle attività didattiche della facoltà, avvalendosi della collaborazione dei presidenti dei consigli di corso di laurea, di diploma e di indirizzo, ove esistenti;

d. è membro di diritto del Senato accademico e del consiglio di amministrazione;

e. esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono in base alle norme di legge, di statuto e di regolamento.

2. Il preside viene nominato dal consiglio di amministrazione dell'Università, su proposta del suo presidente, tra i professori di ruolo di prima fascia. In casi di necessità o di urgenza nei quali si riscontri la non disponibilità di professori di prima fascia o l'assenza di profili adeguati, la presidenza potrà essere affidata in via temporanea, per un periodo non superiore a sei mesi, a un professore di seconda fascia.

3. Il preside dura in carica per la stessa durata del consiglio di amministrazione che ha proceduto alla sua nomina, decade con esso e può essere rinnovato.

Art. 14.

Presidenti dei consigli di corso di laurea

1. Il presidente del consiglio di corso di laurea viene nominato dal Senato accademico, su proposta del rettore, d'intesa con il preside della facoltà interessata, tra i professori di ruolo di prima o seconda fascia componenti del consiglio stesso. Il presidente del consiglio di laurea dura in carica per la durata del consiglio di amministrazione vigente.

2. Il presidente convoca e presiede il Consiglio di corso di laurea, predisponendo il relativo ordine del giorno.
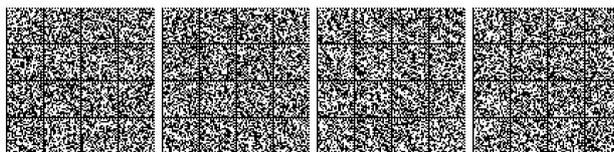
Art. 15.

Consiglio di facoltà

1. Il Consiglio di facoltà è presieduto dal Preside della facoltà che lo convoca ed è composto dai professori di ruolo di prima e seconda fascia e dai ricercatori di ruolo; inoltre, partecipa al Consiglio di facoltà la rappresentanza eletta dagli studenti. Al Consiglio di facoltà possono partecipare senza diritto di voto i ricercatori a tempo determinato e i membri del Consiglio di amministrazione. Alle riunioni del Consiglio di facoltà in composizione ristretta si applicano le norme *pro tempore* vigenti.

2. Il Consiglio di facoltà delibera a maggioranza semplice degli intervenuti aventi diritto di voto. In caso di parità prevale il voto del preside.

3. Sono compiti del Consiglio di facoltà:

a. la formulazione delle proposte di sviluppo della facoltà ai fini della definizione dei piani di sviluppo dell'Ateneo;

b. la formulazione di proposte per la parte di competenza in ordine al regolamento didattico di Ateneo;

c. la formulazione di proposte di conferimento di lauree *honoris causa*;

d. l'esercizio di tutte le attribuzioni ad esso demandate dalle norme sull'ordinamento universitario, ferme restando le disposizioni del presente statuto;

e. nel caso in cui un corso di laurea sia privo del pertinente Consiglio di corso di cui all'art. 16 del presente statuto, il Consiglio di facoltà di afferenza ne svolge le relative funzioni. In tali casi, partecipano, se convocati, senza diritto di voto anche i docenti a contratto.

Art. 16.

Consiglio di corso di laurea

1. Nelle facoltà che comprendono più corsi o indirizzi di laurea possono essere istituiti consigli di corso di laurea anche comuni a più facoltà (Interfacoltà).

2. Il Consiglio di corso di laurea è presieduto dal presidente che lo convoca ed è composto da tutti i professori e ricercatori di ruolo e a tempo determinato, dalla rappresentanza studentesca, nonché dai docenti a contratto senza diritto di voto. Al Consiglio di corso di laurea possono partecipare senza diritto di voto i membri del Consiglio di amministrazione.

3. Il Consiglio di corso di laurea delibera a maggioranza semplice degli intervenuti aventi diritto di voto. In caso di parità prevale il voto del presidente.

4. I consigli di corso di laurea:

a. esercitano le competenze in materia di promozione, organizzazione e gestione dell'attività didattica e di ricerca;

b. forniscono parere in merito alla programmazione e organizzazione delle attività didattiche, in conformità con le deliberazioni del consiglio di amministrazione, del Senato accademico e del Consiglio di facoltà;

c. formulano proposte per la parte di competenza in ordine al regolamento didattico di Ateneo;

d. formulano proposte in ordine alla determinazione del numero massimo degli studenti da ammettere ai corsi e alle relative modalità di ammissione.

Art. 17.

Collegio dei revisori dei conti e revisione contabile del bilancio

1. La revisione della gestione contabile, finanziaria e patrimoniale dell'Università è affidata ad un Collegio di revisori dei conti, composto di tre membri effettivi e due supplenti. La loro nomina spetta al presidente del consiglio di amministrazione su delibera del consiglio stesso. Il presidente del Collegio dei revisori dei conti è nominato dal presidente del consiglio di amministrazione.

2. I membri del Collegio durano in carica tre anni e sono rinnovabili.

3. La revisione contabile del bilancio dell'Università è affidata a società iscritta nell'apposito albo speciale tenuto dalla Consob.

Art. 18.

Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di valutazione di Ateneo, secondo le modalità previste dalla legge del 19 ottobre 1999, n. 370, provvede, in piena autonomia operativa, alla valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio.

2. Il Nucleo di valutazione è composto da cinque membri di elevata qualificazione professionale, in prevalenza esterni all'Ateneo. La loro nomina spetta al consiglio di amministrazione su proposta del presidente del consiglio stesso. Il presidente del Nucleo di valutazione è nominato dal presidente del consiglio di amministrazione.

3. I membri del Nucleo durano in carica tre anni e sono rinnovabili.

Art. 19.

Il Presidio di qualità di Ateneo

1. Il Presidio di qualità di Ateneo è costituito con decreto rettorale ed è composto da membri del personale docente, membri del personale tecnico-amministrativo e dalla rappresentanza studentesca.

È membro di diritto il direttore amministrativo.

2. Il Presidio di qualità di Ateneo opera secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal regolamento di Ateneo sull'assicurazione della qualità.

Art. 20.

Le Commissioni paritetiche docenti-studenti

1. Le Commissioni paritetiche docenti-studenti sono nominate per ogni anno accademico con decreto del preside della facoltà d'intesa con il rettore e sono composte da un numero uguale di docenti e studenti.

2. Le Commissioni paritetiche docenti-studenti hanno l'obiettivo di favorire il confronto con la componente studentesca. Nello svolgimento del loro lavoro esse possono formulare suggerimenti o proposte non vincolanti ai consigli di corso di laurea o di facoltà.

Art. 21.

Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità

1. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, ha compiti propositivi, consultivi e di verifica in materia di attuazione delle pari opportunità e di tutela del benessere dei lavoratori e delle lavoratrici, ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria. Vigila sul rispetto del principio di non discriminazione.

2. La composizione del Comitato, le modalità per l'esercizio dei poteri e le disposizioni per il suo funzionamento sono stabilite da apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione, in aderenza alle previsioni contenute all'art. 21 della legge n. 183/2010.

Art. 22.

La Commissione ricerca di Ateneo

1. La Commissione ricerca di Ateneo è preposta alla programmazione annuale e pluriennale delle attività di ricerca dell'Ateneo, in coerenza con le indicazioni del consiglio di amministrazione e gestisce i fondi assegnati annualmente al Fondo per la ricerca scientifica di Ateneo (FRSA) in sede di bilancio preventivo.

2. La Commissione ricerca di Ateneo è composta dal rettore, che la presiede, da un docente rappresentante per ciascuna facoltà, dal delegato del rettore alla ricerca e da un membro delegato del consiglio di amministrazione.

3. La Commissione ricerca di Ateneo si riunisce periodicamente e delibera a maggioranza dei membri presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

4. L'attività della Commissione ricerca di Ateneo è disciplinata da un apposito regolamento.

Art. 23.

Commissione per la terza missione

1. La Commissione terza missione di Ateneo ha l'obiettivo di promuovere, favorire e supportare lo svolgimento di attività finalizzate a garantire il contributo dell'Ateneo allo sviluppo sociale, culturale ed economico della società civile.

2. La Commissione terza missione è composta dal presidente del Consiglio di amministrazione, che la presiede, dal presidente dell'Istituto degli studi politici «San Pio V», dal rettore o suo delegato alla terza missione, da un docente rappresentante per ciascuna facoltà e dal rappresentante degli studenti in consiglio di amministrazione.

3. L'attività della Commissione terza missione è disciplinata da un apposito regolamento.

Art. 24.

Collegio di disciplina

1. Il Collegio di disciplina è l'organo competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari relativi ai professori e ai ricercatori e a esprimere in merito parere conclusivo e vincolante nel rispetto del principio di tassatività.

2. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'art. 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio di disciplina, formulando motivata proposta. Il Collegio di disciplina, uditi il rettore ovvero un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al Collegio resta disciplinato dalla normativa vigente.

3. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, irroga la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina.

4. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 3 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di trasmissione degli atti al consiglio di amministrazione. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del Collegio di disciplina ovvero del consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il Collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.

5. L'iniziativa dell'azione disciplinare nei confronti dei docenti spetta al rettore, d'ufficio o su segnalazione sottoscritta di soggetti interni o esterni all'Università. Per i procedimenti disciplinari nei confronti del rettore, l'iniziativa dell'azione disciplinare e le funzioni connesse, competono al decano dei professori ordinari dell'Ateneo. Non sono tenute in considerazione le segnalazioni anonime.

6. Il Collegio è composto da sette membri effettivi, di cui tre professori ordinari, due professori associati, due ricercatori e altrettanti membri supplenti, tutti a tempo indeterminato e in regime di impegno a tempo pieno. Quattro membri effettivi, di cui due professori ordinari, un professore associato e un ricercatore, e altrettanti membri supplenti devono appartenere ai ruoli di altro Ateneo.

7. I membri esterni e i loro supplenti sono designati, tra una rosa di nominativi proposti dal rettore, dal Senato
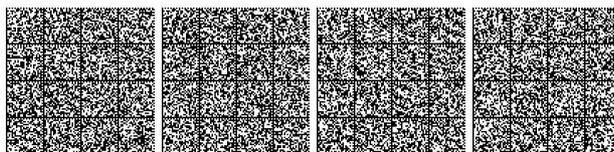
accademico, che delibera a maggioranza della sua componente docente. I membri interni e i loro supplenti sono eletti da ciascuna componente dei docenti di ruolo, secondo le modalità stabilite nel regolamento generale di Ateneo.

8. I componenti effettivi e supplenti del Collegio di disciplina sono nominati, con proprio decreto, dal rettore.

9. Il mandato dei componenti effettivi e supplenti del Collegio di disciplina ha una durata di quattro anni accademici, e salvo nei casi di non disponibilità di altre persone della medesima categoria, non può essere rinnovato consecutivamente.

10. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio, in composizione variabile secondo modalità definite nel regolamento di Ateneo di cui al comma 11.

11. Le modalità di funzionamento del Collegio di disciplina sono stabilite da apposito regolamento approvato dal Senato accademico nel rispetto dell'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, delle ulteriori prescrizioni previste dalla normativa vigente.

SEZIONE TERZA

Personale docente

Art. 25.

Personale docente dell'Ateneo

1. Gli insegnamenti sono impartiti dai professori di ruolo di prima e seconda fascia dell'Università nonché dai ricercatori di ruolo. Sono altresì impartiti da docenti incaricati per affidamento o supplenza secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

2. Inoltre possono essere attribuiti dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente del consiglio di amministrazione o del rettore, sentiti i presidi di facoltà, incarichi di insegnamento, mediante contratti di diritto privato, a personalità di alta qualificazione scientifica o professionale, anche di nazionalità straniera.

3. Le modalità di reclutamento dei professori e dei ricercatori di ruolo sono stabiliti, nel rispetto della legislazione vigente e del principio del merito e della valutazione comparativa, da apposito regolamento emanato dal consiglio di amministrazione sentito il parere del Senato accademico.

4. Le modalità per l'attribuzione di incarichi di insegnamento mediante contratto di diritto privato sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione.

Art. 26

Professori

1. ll ruolo dei professori dell'Università si articola in due fasce:

a. professori di prima fascia;

b. professori di seconda fascia.

2. Ai professori spetta il trattamento economico e di carriera non inferiore a quello che lo Stato attribuisce ai professori di ruolo delle Università statali.

3. Ai professori è assicurato il trattamento di previdenza e di quiescenza previsto per il corrispondente personale statale.

Art. 27.

Ricercatori e ricercatori a tempo determinato

1. Ai ricercatori, e ai ricercatori a tempo determinato, spetta il trattamento economico e di carriera non inferiore a quello che lo Stato attribuisce ai ricercatori di ruolo e a tempo determinato delle Università statali.

2. Ai ricercatori, e ai ricercatori a tempo determinato, è assicurato il trattamento di previdenza e di quiescenza previsto per il corrispondente personale statale.

Art. 28.

Stato giuridico

1. Per quanto attiene allo stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo, nonché per quanto riguarda la copertura dei posti in organico, si applicano, in quanto compatibili con il presente statuto e con la natura non statale della Università degli studi internazionali di Roma, le disposizioni vigenti per il corrispondente personale delle università statali.

2. I ruoli organici possono essere modificati con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico.

SEZIONE QUARTA

Ordinamento didattico

Art. 29.

Facoltà e corsi di studio

1. L'Università è costituita dalle seguenti facoltà:

a. Facoltà di interpretariato e traduzione;

b. Facoltà di economia;

c. Facoltà di scienze della politica e delle dinamiche psico-sociali.

I relativi ordinamenti degli studi sono disciplinati dal regolamento didattico di Ateneo conformemente alle vigenti norme sugli ordinamenti didattici universitari.

2. L'Università può istituire, in conformità alle norme dell'ordinamento universitario, nuove facoltà e corsi di laurea. Le procedure che attengono alla approvazione dei relativi ordinamenti didattici sono stabilite dal regolamento didattico di Ateneo.

3. L'Università può altresì istituire corsi di formazione compresi quelli previsti dall'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
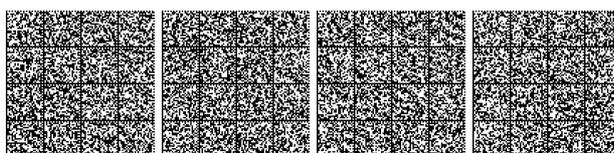
SEZIONE QUINTA

Gli studenti

Art. 30.

Studenti

1. Gli studenti partecipano alla vita dell'Università secondo le norme del presente statuto ed eleggono i loro rappresentanti nel consiglio di amministrazione, nei consigli di facoltà e nei consigli di corso di laurea. Il rappresentante degli studenti in consiglio di amministrazione può essere invitato a partecipare al Senato accademico qualora all'ordine del giorno siano presenti argomenti di prioritario interesse per gli studenti.

2. È inoltre prevista una rappresentanza studentesca nel Presidio di qualità di Ateneo, nelle commissioni paritetiche docenti-studenti, nei gruppi di Gestione della qualità dei singoli corsi di studio e nel Comitato unico per le pari opportunità.

3. Il rappresentante degli studenti in consiglio di amministrazione partecipa alle riunioni della Commissione terza missione.

4. L'Università può avvalersi dell'opera degli studenti attraverso forme di collaborazione per attività connesse ai servizi dell'Ateneo.

5. I diritti e i doveri degli studenti sono definiti dalla legislazione vigente in materia, dal codice etico di Ateneo e dal regolamento di disciplina.

Art. 31.

Difensore civico

1. Il consiglio di amministrazione valuta l'istituzione della figura del difensore civico con compiti di garanzia e tutela dei diritti degli studenti.

2. Il difensore civico è nominato dal presidente del consiglio di amministrazione e dura in carica tre anni. Il mandato è rinnovabile una sola volta.

SEZIONE SESTA

Organizzazione e gestione amministrativa

Art. 32.

Strutture dell'Ateneo

1. Le strutture didattiche di ricerca e di servizio dell'Ateneo e le altre strutture sono istituite e regolamentate dal consiglio di amministrazione secondo le procedure definite dal regolamento generale di Ateneo.

2. Le strutture didattiche e scientifiche promuovono le proprie attività in linea con le indicazioni definite dal Senato accademico e dalla Commissione ricerca.

Art. 33.

Risorse finanziarie

1. Al finanziamento dell'Università sono destinati tasse e contributi versati dagli studenti per attività di formazione UNINT di qualunque natura, i proventi di attività e progetti di ricerca, formazione e cooperazione nonché tutti i beni, i contributi e i fondi che saranno ad essa devoluti a qualunque titolo.

2. L'Università si avvale di un proprio servizio di cassa, affidato ad un Istituto di credito di notoria solidità scelto dal consiglio di amministrazione, in conformità a quanto previsto dal regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 34.

Bilanci

Il consiglio di amministrazione dell'Università delibera il bilancio preventivo entro il mese di novembre e il bilancio consuntivo entro il mese di giugno. Ciascun esercizio corrisponde a un anno solare.

Art. 35.

Regolamento generale di amministrazione, finanza e contabilità

Il regolamento generale di amministrazione, finanza e contabilità disciplina i criteri della gestione e delle relative procedure amministrative e finanziarie nonché le connesse responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l'efficacia nell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio. Il regolamento disciplina altresì le procedure contrattuali, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell'Università e l'amministrazione del patrimonio.

Art. 36

Personale tecnico-amministrativo

Le modalità di reclutamento, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale tecnico-amministrativo, dirigente e del direttore amministrativo dell'Università nonché l'ordinamento dei relativi servizi, sono disciplinati da apposito regolamento adottato dal Consiglio di amministrazione.

Art. 37

Codice etico

La UNINT adotta il codice etico che, secondo le modalità previste dalla legge n. 240/2010, determina i valori fondamentali dell'Università, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'Ateneo, dettando le regole di condotta nel suo ambito. Le norme del codice rispondono ai criteri e ai limiti richiamati dal comma 4 dell'art. 2 della legge n. 240/2010.
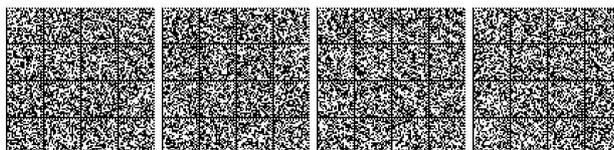
Il codice etico è approvato dal consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico.

Art. 38.

Norma transitoria e finale

Dal giorno dell'entrata in vigore del presente statuto con la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decadono, salvo l'esercizio dell'ordinaria amministrazione, gli organi universitari, accademici e di controllo, per i quali siano intervenute, con la presente versione dello statuto, modifiche al testo previgente inerenti la composizione degli stessi.

Successivamente alla sua entrata in vigore, il consiglio di amministrazione procede, anche singolarmente, alle conseguenti nomine con le nuove modalità previste dal presente statuto.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2019

Il presidente del consiglio di amministrazione
BISOGNI

19A02221

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Desadoc».

Estratto determina AAM/AIC n. 68 del 18 marzo 2019

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: DESADOC, nella forma e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Doc Generici S.r.l.

Confezione:

«1,5 mg/ml collirio, soluzione» 20 contenitori monodose in LDPE da 0,3 ml - A.I.C. n. 045264013 (in base 10) 1C5C45F (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione.

Validità prodotto integro: validità prodotto: 2 anni.

Dopo l'apertura della bustina i flaconcini rimanenti devono essere conservati dentro la busta aperta e nella scatola di cartone per proteggere il medicinale dalla luce e dovranno essere utilizzati entro ventotto giorni: trascorso tale periodo i contenitori residui devono essere eliminati.

Il prodotto non contiene conservanti: dopo la somministrazione il flaconcino andrà eliminato anche se solo parzialmente utilizzato.

Composizione:

principio attivo: Desametasone sodio fosfato 0,45 mg equivalenti a desametasone 0,342 mg;

eccipiente con effetto noto: tampone fosfato 11,46 mg/ml;

elenco completo degli eccipienti: sodio citrato tribasico diidrato, sodio fosfato monobasico monoidrato, sodio fosfato bibasico dodecaidrato, acqua per preparazioni iniettabili.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Farmigea S.p.a., via G.B. Oliva n. 8 - 56121 Pisa (PI), Italia.

Indicazioni terapeutiche

Congiuntiviti primaverili, allergiche. Blefariti e blefarocongiuntiviti allergiche. Cheratocongiuntiviti allergiche; scleriti, episcleriti; uveiti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

A.I.C. n. 045264013 - «1,5 mg/ml collirio, soluzione» 20 contenitori monodose in LDPE da 0,3 ml.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

A.I.C. n. 045264013 - «1,5 mg/ml collirio, soluzione» 20 contenitori monodose in LDPE da 0,3 ml.

Classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A02222
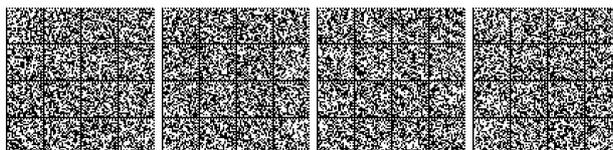
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Slaner».

Estratto determina AAM/AIC n. 69/2019 del 19 marzo 2019

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: SLANER nella forma e confezioni, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare AIC: Genetic S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via G. Della Monica n. 26 - 84083 Castel San Giorgio (SA) - Italia; codice fiscale n. 03696500655.

Confezioni:

«0,3% + 0,1% collirio, soluzione» 1 flacone in LDPE da 5 ml - A.I.C. n. 044879017 (in base 10) 1BTM59 (in base 32);

«0,3% + 0,1% collirio, soluzione» 20 contenitori monodose in LDPE da 0,25 ml - A.I.C. n. 044879029 (in base 10) 1BTM5P (in base 32).

Validità prodotto integro: 2 anni.

Forma farmaceutica: collirio, soluzione.

Condizioni particolari di conservazione:

conservare a temperatura inferiore a 30°C;

conservare nel contenitore originale; «Slaner» deve essere tenuto al riparo dalla luce.

Composizione:

Principi attivi: netilmicina solfato 4,55 mg (pari a 3,00 mg di netilmicina) e desametasone sodio fosfato 1,32 mg (pari a 1,00 mg di desametasone);

Eccipienti: sodio citrato, sodio diidrogeno fosfato diidrato, disodio fosfato dodecaidrato, acqua per preparazioni iniettabili.

Responsabile del rilascio dei lotti: Genetic S.p.a., Contrada Canfora - 84084 Fisciano (SA).

Indicazioni terapeutiche

«Slaner» è indicato negli stati infiammatori del segmento anteriore dell'occhio, post-operatori e non, in presenza o a rischio di infezione batterica.

Quando si prescrive «Slaner», occorre tenere in considerazione le linee guida ufficiali per l'uso appropriato di agenti antibatterici.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

RR: Il medicinale è soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A02223

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ipokima»

Estratto determina AAM/AIC n. 70/2019 del 19 marzo 2019

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: IPOKIMA nella forma e confezioni, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Genetic S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via G. Della Monica n. 26 - 84083 Castel San Giorgio (SA) - Italia; codice fiscale n. 03696500655.

Confezioni:

«0,3% + 0,1% collirio, soluzione» 1 flacone in LDPE da 5 ml - A.I.C. n. 044881011 (in base 10) 1BTP3M (in base 32);

«0,3% + 0,1% collirio, soluzione» 20 contenitori monodose in LDPE da 0,25 ml - A.I.C. n. 044881023 (in base 10) 1BTP3Z (in base 32).

Validità prodotto integro: 2 anni.

Forma farmaceutica: collirio, soluzione.

Condizioni particolari di conservazione:

conservare a temperatura inferiore a 30°C;

conservare nel contenitore originale; «Ipokima» deve essere tenuto al riparo dalla luce.

Composizione:

Principi attivi: netilmicina solfato 4,55 mg (pari a 3,00 mg di netilmicina) e desametasone sodio fosfato 1,32 mg (pari a 1,00 mg di desametasone);

Eccipienti: sodio citrato, sodio diidrogeno fosfato diidrato, disodio fosfato dodecaidrato, acqua per preparazioni iniettabili.

Responsabile del rilascio dei lotti: Genetic S.p.a., Contrada Canfora - 84084 Fisciano (SA).

Indicazioni terapeutiche

«Ipokima» è indicato negli stati infiammatori del segmento anteriore dell'occhio, post-operatori e non, in presenza o a rischio di infezione batterica.

Quando si prescrive «Ipokima», occorre tenere in considerazione le linee guida ufficiali per l'uso appropriato di agenti antibatterici.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

RR: Il medicinale è soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A02224

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Galminor»

Estratto determina AAM/AIC n. 71/2019 del 19 marzo 2019

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: GALMINOR nella forma e confezioni, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Genetic S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via G. Della Monica n. 26 - 84083 Castel San Giorgio (SA) - italia codice fiscale 03696500655.

Confezioni:

«0,3% + 0,1% Collirio, soluzione» 1 flacone in LDPE da 5 ml – A.I.C. n. 044877013 (in base 10) 1BTK6P (in base 32);

«0,3% + 0,1% collirio, soluzione» 20 contenitori monodose in LDPE da 0,25 ml – A.I.C. n. 044877025 (in base 10) 1BTK71 (in base 32).

Validità prodotto integro: due anni.

Forma farmaceutica: collirio, soluzione.

Condizioni particolari di conservazione:

conservare a temperatura inferiore a 30°C;

conservare nel contenitore originale;

«Galminor» deve essere tenuto al riparo dalla luce.

Composizione:

principi attivi: netilmicina solfato 4,55 mg (pari a 3,00 mg di netilmicina) e desametasone sodio fosfato 1,32 mg (pari a 1,00 mg di desametasone);

eccipienti: sodio citrato, sodio diidrogeno fosfato diidrato, disodio fosfato dodecaidrato, acqua per preparazioni iniettabili.

Responsabile del rilascio dei lotti: Genetic S.p.a., Contrada Canfora – 84084 Fisciano (SA).

Indicazioni terapeutiche: «Galminor» è indicato negli stati infiammatori del segmento anteriore dell'occhio, post-operatori e non, in presenza o a rischio di infezione batterica.

Quando si prescrive «Galminor», occorre tenere in considerazione le linee guida ufficiali per l'uso appropriato di agenti antibatterici.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR: Il medicinale è soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva n. 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A02225

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Indio (^{111}In) DTPA Mallinckrodt»

Estratto determina AAM/AIC n. 75/2019 del 26 marzo 2019

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: INDIO (^{111}*In)* DTPA MALLINCKRODT nella forma e confezione, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Mallinckrodt Medical B.V. con sede legale e domicilio in Westerduinweg 3–1755 Le Petten – Paesi Bassi.

Confezione: «37 MBq/mL soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 0,5 a 1,0 mL – A.I.C. n. 039128018 (in base 10) 15B2YL (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: otto giorni dalla data di fine della produzione (EoP) e un giorno dalla data di riferimento dell'attività (ART).

Condizioni particolari di conservazione: il prodotto deve essere conservato fino al momento dell'uso in un contenitore schermato dalle radiazioni, dentro il contenitore originale ben chiuso.

Non conservare a temperatura superiore ai +25 °C.

La conservazione dei radiofarmaci deve avvenire in conformità alla normativa nazionale sui materiali radioattivi.

Composizione:

principio attivo: 1 ml contiene alla data e ora di riferimento dell'attività (ART): Indio (111In) cloruro 37 MBq, acido pentetico 0,1 mg;

eccipienti: sodio cloruro, sodio fosfato dibasico dodecaidrato, calcio cloruro diidrato, acido cloridrico, acqua per preparazioni iniettabili.

Responsabile del rilascio lotti: Mallinckrodt Medical B.V. – Westerduinweg 3, 1755 LE Petten, Paesi Bassi.

Indicazioni terapeutiche:

medicinale solo per uso diagnostico;

è indicato per la cisternoscintigrafia negli adulti: rilevamento di eventuali ostacoli nel flusso cerebrospinale;

differenziazione tra idrocefalo normoteso e altre forme di idrocefalo;

rilevazione delle fuoriuscite di liquido cerebrospinale (rinorrea od otorrea).

Classificazione al fini della rimborsabilità

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione al fini della fornitura

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: OSP: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva n. 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatto salvo un periodo transitorio della durata di novanta giorni, a decorrere da tale data, al fine di provvedere all'adeguamento di tutte le confezioni ed alla predisposizione degli stampati. La stessa determina sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

19A02226

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Corezor»

Estratto determina AAM/AIC n. 76 del 26 marzo 2019

Procedure europee:

NL/H/4126/001-002/DC;

NL/H/4126/001-002/IA/001/G;

NL/H/4126/001-002/IA/002/G.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: COREZOR nella forma e confezioni, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Mylan IRE Healthcare Limited, con sede legale e domicilio fiscale in Unit 35/36 Grange Parade, Baldoyle Industrial Estate, Dublino 13 – Irlanda.

Confezioni:

«10 mg/10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse rivestite con film blister OPA/AI/PVC-AI – A.I.C. n. 046030019 (in base 10) 1CWR63 (in base 32);

«10 mg/10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse rivestite con film blister OPA/AI/PVC-AI – A.I.C. n. 046030021 (in base 10) 1CWR65 (in base 32);

«10 mg/10 mg compresse rivestite con film» 60 compresse rivestite con film blister OPA/AI/PVC-AI – A.I.C. n. 046030033 (in base 10) 1CWR6K (in base 32);

«10 mg/10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse rivestite con film blister OPA/AI/PVC-AI – A.I.C. n. 046030045 (in base 10) 1CWR6X (in base 32);

«10 mg/20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse rivestite con film blister OPA/AI/PVC-AI – A.I.C. n. 046030058 (in base 10) 1CWR7B (in base 32);

«10 mg/20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse rivestite con film blister OPA/AI/PVC-AI – A.I.C. n. 046030060 (in base 10) 1CWR7D (in base 32);

«10 mg/20 mg compresse rivestite con film» 60 compresse rivestite con film blister OPA/AI/PVC-AI – A.I.C. n. 046030072 (in base 10) 1CWR7S (in base 32);

«10 mg/20 mg compresse rivestite con film» 90 compresse rivestite con film blister OPA/AI/PVC-AI – A.I.C. n. 046030084 (in base 10) 1CWR84 (in base 32).

Validità prodotto integro:

3 anni per «Corezor» 10 mg/10 mg;

2 anni per «Corezor» 20 mg/10 mg.

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Condizioni particolari di conservazione: conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce e dall'umidità.

Composizione:

principio attivo:

ogni compressa rivestita con film contiene 10 mg di rosuvastatina (come sale di calcio) e 10 mg di ezetimibe;

ogni compressa rivestita con film contiene 20 mg di rosuvastatina (come sale di calcio) e 10 mg di ezetimibe.

eccipienti:

rosuvastatina - nucleo:

amido pregelatinizzato (mais), cellulosa microcristallina (E460), meglumina, calcio idrogeno fosfato diidrato (E341), crospovidone (E1202), silice colloidale anidra (E551), sodio stearil fumarato;

ezetimibe - nucleo:

mannitolo (E421), butilidrossianisolo (E320), sodio laurilsolfato (E487), croscarmellosa, sodica (E468), povidone (K-30) (E1201), ossido di ferro rosso (E172), magnesio stearato (E470 *b)*, sodio stearil fumarato.

Rivestimento della compressa: ipromellosa (E464), titanio diossido (E171), macrogol 4000, ossido di ferro rosso (E172).

Responsabili del rilascio dei lotti:

Pharmadox Healthcare Ltd. KW20A Kordin Industrial Park, Paola PLA3000, Malta;

McDermott Laboratories Limited T/A Gerard Laboratories T/A Mylan Dublin - Unit 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublino 13, Irlanda.

Indicazioni terapeutiche

Ipercolesterolemia: «Corezor» è indicato, in aggiunta alla dieta, nel trattamento dell'ipercolesterolemia primaria come terapia sostitutiva in pazienti adulti adeguatamente controllati con i singoli principi attivi somministrati contemporaneamente allo stesso dosaggio dell'associazione fissa, ma come prodotti separati.

Classificazione al fini della rimborsabilità:

Per le confezioni sopracitate, è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione al fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR: Il medicinale è soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva n. 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A02227

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levosulpiride Ipso Pharma»

Estratto detetrmina AAM/AIC n. 77 del 26 marzo 2019

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: LEVOSULPIRIDE IPSO PHARMA nella forma e confezioni, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Ipso Pharma S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via San Rocco n. 6, Episcopia (PZ), codice fiscale n. 01256840768.

Confezioni:

«25 mg compressa» 20 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 045300011 (in base 10) 1C6G9C (in base 32).

Condizioni particolari di conservazione:

questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Composizione:

una compressa da 25 mg contiene:

Principio attivo: levosulpiride 25 mg;

Eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, magnesio stearato, sodio amido glicolato.

Validità prodotto integro: 3 anni.

Forma farmaceutica: compressa.

«25 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone in vetro da 20 ml - A.I.C. n. 045300023 (in base 10) 1C6G9R (in base 32).
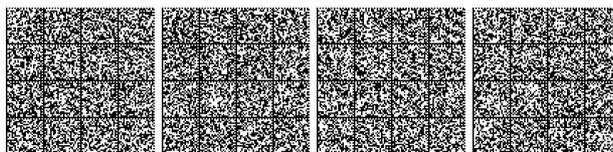
Condizioni particolari di conservazione:

questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Utilizzare il prodotto entro quattro settimane dalla prima apertura del flacone, il prodotto eccedente deve essere eliminato.

Composizione

100 ml di soluzione contengono:

Principio attivo: levosulpiride 2,5 g.

Eccipienti: acido citrico anidro, saccarina sodica, metile p-idrossibenzoato, propile pidrossibenzoato, aroma limone, acqua depurata.

Validità prodotto integro: 3 anni.

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione.

Responsabili del rilascio dei lotti (compressa e gocce),

Doppel Farmapeutici S.r.l., via Volturno, 48 - 20089 Quinto De' Stampi - Rozzano (MI);

Doppel Farmaceutici S.r.l., via Martiri delle Foibe, 1 - 29016 Cortemaggiore (PC).

Indicazioni terapeutiche

Trattamento a breve termine della Sindrome dispeptica (anoressia, meteorismo, senso di tensione epigastrica, cefalea postprandiale, pirosi, eruttazioni, diarrea, stipsi) da ritardato svuotamento gastrico legato a fattori organici (gastroparesi diabetica, neoplasie, ecc.) e/o funzionali (somatizzazioni viscerali in soggetti ansioso-depressivi) nei pazienti che non hanno risposto ad altre terapie.

Trattamento sintomatico a breve termine di vomito e nausea indotto da farmaci antiblastici dopo fallimento della terapia di prima linea.

Trattamento a breve termine e sintomatico delle vertigini, tinnito e perdita di udito e nausea associati a sindrome di Mènière.

Classificazione al fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classe di rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn)

Classificazione ai fini della fornitura

per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

RR: il medicinale è soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A02228

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE

Avviso relativo all'adozione del progetto di variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio di frana - Comune di Limatola.

Si rende noto che il segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale ha adottato, ai sensi dell'art. 12, comma 7 del decreto ministeriale n. 294 del 25 ottobre 2016, il progetto di variante al Piano di stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio di frana con il decreto di seguito riportato:

n. 196 del 12 marzo 2019 Adozione del progetto di variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio di frana dell'ex Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, per il territorio comunale di Limatola (BN).

Copie degli elaborati sono disponibili per la consultazione sul sito web istituzionale www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it e depositate presso la sede di Caserta dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale, presso la Regione Campania - Direzione generale per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema, presso la Provincia di Benevento e presso il Comune di Limatola (BN).

19A02269

Avviso relativo all'adozione del progetto di variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio di frana - Comune di Lettere.

Si rende noto che il segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale ha adottato, ai sensi dell'art. 12, comma 7 del decreto ministeriale n. 294 del 25 ottobre 2016, il progetto di variante al Piano di stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio di frana con il decreto di seguito riportato:

n. 198 del 12 marzo 2019 Adozione del progetto di variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio di frana dell'ex Autorità di bacino della Campania Centrale, relativamente alla porzione di territorio del Comune di Lettere (NA), alla via Capomazza.
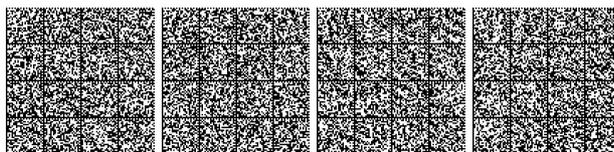
Copie degli elaborati sono disponibili per la consultazione sul sito web istituzionale www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it e depositate presso la sede di Caserta dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale, presso la Regione Campania - Direzione generale per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema, presso la Città metropolitana di Napoli e presso il Comune di Lettere (NA).

19A02270

Avviso relativo all'adozione del progetto di variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio di frana - Comune di Mercogliano.

Si rende noto che il segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale ha adottato, ai sensi dell'art. 12, comma 7 del decreto ministeriale n. 294 del 25 ottobre 2016, il progetto di variante al Piano di stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio di frana con il decreto di seguito riportato:

n. 199 del 12 marzo 2019 Adozione del progetto di variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio di frana dell'ex Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, per il territorio comunale di Mercogliano (AV).

Copie degli elaborati sono disponibili per la consultazione sul sito web istituzionale www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it e depositate presso la sede di Caserta dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale, presso la Regione Campania - Direzione generale per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema, presso la Provincia di Avellino e presso il Comune di Mercogliano (AV).

19A02271

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CASERTA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 30 maggio 2002 recante norme per l'applicazione del decreto legislativo n. 251 del 22 maggio 1999, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, si rende noto che le sotto elencate imprese, assegnatarie del marchio di identificazione dei metalli preziosi a fianco di ciascuna indicato, non hanno ottemperato all'obbligo di legge, consistente nel rinnovo del marchio per l'anno 2018. Tali imprese sono state cancellate dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, con determina dirigenziale n. 313 del 15 marzo 2019. I punzoni ritirati sono stati deformati.

Numero d'ordine	Numero marchio	Denominazione impresa	Sede	Punzoni restituiti	Punzoni non restituiti
1	1 CE	Delta Srl	Parete	//	1
2	32 CE	Loffredo Srl di Loffredo Francesco	Marcianise	13	//
3	99 CE	Piccoli Gioielli di Piccolo Giuseppe	Marcianise	1	//
4	161 CE	Falanga Gold di Falanga Michele	Marcianise	//	1
5	197 CE	Universal Gold Srl	Marcianise	1	1

19A02250

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Limitazione delle funzioni del titolare del vice Consolato onorario in Sudbury (Canada).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

La signora Diana Iuele Colilli, vice Console onorario in Sudbury (Canada), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Toronto degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Toronto delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Toronto dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Toronto degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d'Italia in Toronto;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato generale d'Italia in Toronto;

g) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Toronto delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Toronto, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato generale d'Italia in Toronto;

k) vidimazioni e legalizzazioni;

l) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

m) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Toronto della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato generale d'Italia in Toronto e restituzione al Consolato generale d'Italia in Toronto delle ricevute di avvenuta consegna;

n) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro al Consolato generale d'Italia in Toronto;

o) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Toronto della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del ci-

tato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato generale d'Italia in Toronto, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

p) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Toronto della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

q) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato generale d'Italia in Toronto;

r) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze del Consolato generale d'Italia in Toronto, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

s) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

t) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Toronto della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dal Consolato generale d'Italia in Toronto;

u) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale d'Italia in Toronto;

v) collaborazione all'aggiornamento da parte del Consolato generale d'Italia in Toronto dello schedario dei connazionali residenti;

w) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2019

Il direttore generale: VARRIALE

19A02229

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Kingston (Giamaica).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

La signora Maria Carla Gullotta, Console onorario in Kingston (Giamaica), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Miami degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Miami delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Miami dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Miami degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d'Italia in Miami;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato generale d'Italia in Miami;

g) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Miami delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Miami delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Miami, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

j) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

k) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato generale d'Italia in Miami;

l) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

m) vidimazioni e legalizzazioni;

n) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

o) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Miami della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato generale d'Italia in Miami e restituzione al Consolato generale d'Italia in Miami delle ricevute di avvenuta consegna;

p) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro al Consolato generale d'Italia in Miami;

q) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Miami della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

r) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato generale d'Italia in Miami;

s) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

t) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Miami della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dal Consolato generale d'Italia in Miami;

u) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale d'Italia in Miami;

v) collaborazione all'aggiornamento da parte del Consolato generale d'Italia in Miami dello schedario dei connazionali residenti;

w) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2019

Il direttore generale: VARRIALE

19A02230

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato generale onorario in Nassau (Bahamas).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il signor Alberto Gaetano Suighi Console generale onorario in Nassau (Bahamas), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Miami degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Miami delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Miami dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Miami degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente Consolato generale d'Italia in Miami;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato generale d'Italia in Miami;

g) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Miami delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Miami delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Miami, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

j) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

k) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato generale d'Italia in Miami;

l) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

m) vidimazioni e legalizzazioni;

n) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

o) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Miami della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato generale d'Italia in Miami e restituzione al Consolato generale d'Italia in Miami delle ricevute di avvenuta consegna;

p) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro al Consolato generale d'Italia in Miami;

q) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Miami della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

r) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato generale d'Italia in Miami;

s) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

t) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Miami della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dal Consolato generale d'Italia in Miami;

u) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale d'Italia in Miami;

v) collaborazione all'aggiornamento da parte del Consolato generale d'Italia in Miami dello schedario dei connazionali residenti;

w) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2019

Il direttore generale: VARRIALE

19A02231

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in San Juan de Portorico (Portorico)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il signor Claudio Pastor, Console onorario in San Juan de Portorico (Portorico), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Miami degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Miami delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Miami dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Miami degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente Consolato generale d'Italia in Miami;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato generale d'Italia in Miami;

g) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Miami delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Miami delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Miami, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

j) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

k) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato generale d'Italia in Miami;

l) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

m) vidimazioni e legalizzazioni;

n) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

o) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Miami della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato generale d'Italia in Miami e restituzione al Consolato generale d'Italia in Miami delle ricevute di avvenuta consegna;

p) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro al Consolato generale d'Italia in Miami;

q) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Miami della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

r) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato generale d'Italia in Miami;

s) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

t) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Miami della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dal Consolato generale d'Italia in Miami;

u) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale d'Italia in Miami;

v) collaborazione all'aggiornamento da parte del Consolato generale d'Italia in Miami dello schedario dei connazionali residenti;

w) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2019

Il direttore generale: VARRIALE

19A02232

Limitazione delle funzioni del titolare dell'Agenzia consolare onoraria in Malè (Maldive)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

La signora Giorgia Marazzi, Agente consolare onorario in Malè (Maldive), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani limitata all'assenso genitoriale per il rilascio dei passaporti dei minori;

b) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro all'Ambasciata d'Italia a Colombo;

c) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Colombo;

d) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ambasciata d'Italia in Colombo dello schedario dei connazionali residenti;

e) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2019

Il direttore generale: VARRIALE

19A02233

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Manaus (Brasile)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il signor Arnaldo Russo, Console onorario in Manaus (Brasile), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Brasilia degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Brasilia delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Brasilia dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Brasilia degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Brasilia;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Brasilia;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Brasilia delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Brasilia delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

i) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Brasilia, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

j) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

k) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Brasilia;

l) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

m) vidimazioni e legalizzazioni;

n) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

o) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Brasilia della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Brasilia e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Brasilia delle ricevute di avvenuta consegna;

p) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro all'Ambasciata d'Italia in Brasilia;

q) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Brasilia della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Brasilia, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

r) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Brasilia della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

s) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Brasilia;

t) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

u) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Brasilia della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Brasilia;

v) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Brasilia;

w) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ambasciata d'Italia in Brasilia dello schedario dei connazionali residenti;

x) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2019

Il direttore generale: VARRIALE

19A02234

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Praia (Capo Verde)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il signor Luigi Zirpoli, Console onorario in Praia (Capo Verde), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Dakar degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Dakar delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Dakar dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Dakar degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente all'Ambasciata d'Italia in Dakar;

f) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Dakar delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Dakar delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

h) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Dakar, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Dakar;

k) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

l) vidimazioni e legalizzazioni;

m) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

n) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Dakar della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Dakar e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Dakar delle ricevute di avvenuta consegna;

o) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro all'Ambasciata d'Italia in Dakar;

p) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Dakar della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Dakar, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

q) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Dakar della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

r) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Dakar;

s) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Dakar;

t) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ambasciata d'Italia in Dakar dello schedario dei connazionali residenti;

u) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2019

Il direttore generale: VARRIALE

19A02258

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Bamako (Mali)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il signor Daniel Dembélè, Console onorario in Bamako (Mali), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Dakar degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Dakar delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Dakar dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Dakar degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente all'Ambasciata d'Italia in Dakar;

f) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Dakar delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Dakar delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

h) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Dakar, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Dakar;

k) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

l) vidimazioni e legalizzazioni;

m) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

n) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Dakar della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Dakar e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Dakar delle ricevute di avvenuta consegna;

o) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro all'Ambasciata d'Italia in Dakar;

p) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Dakar della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Dakar, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

q) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Dakar della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

r) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Dakar;

s) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Dakar;

t) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ambasciata d'Italia in Dakar dello schedario dei connazionali residenti;

u) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2019

Il direttore generale: VARRIALE

19A02259

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Pointe Noire (Repubblica del Congo)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il signor Domenico Giostra, Console onorario in Pointe Noire (Repubblica del Congo), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Brazzaville degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Brazzaville delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Brazzaville dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Brazzaville degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Brazzaville;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Brazzaville;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Brazzaville delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Brazzaville, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Brazzaville;

j) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Brazzaville della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Brazzaville e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Brazzaville delle ricevute di avvenuta consegna;

k) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro all'Ambasciata d'Italia in Brazzaville;

l) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Brazzaville della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Brazzaville, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

m) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Brazzaville;

n) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

o) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Brazzaville della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Brazzaville;

p) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Brazzaville;

q) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2019

Il direttore generale: VARRIALE

19A02260

Limitazione delle funzioni del titolare del vice Consolato onorario in East London (Sud Africa)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il signor Enrico Contardo, vice Console onorario in East London (Sud Africa), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Cape Town degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Cape Town delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Cape Town dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Cape Town degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato d'Italia in Cape Town;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato d'Italia in Cape Town;

g) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Cape Town delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Cape Town delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Cape Town, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

j) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

k) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato d'Italia in Cape Town;

l) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

m) vidimazioni e legalizzazioni;

n) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

o) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Cape Town della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato d'Italia in Cape Town e restituzione al Consolato d'Italia in Cape Town delle ricevute di avvenuta consegna;

p) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro al Consolato d'Italia in Cape Town;

q) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Cape Town della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato d'Italia in Cape Town, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

r) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato d'Italia in Cape Town;

s) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze dell'Ufficio sovraordinato di I categoria, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

t) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

u) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Cape Town della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dal Consolato d'Italia in Cape Town;
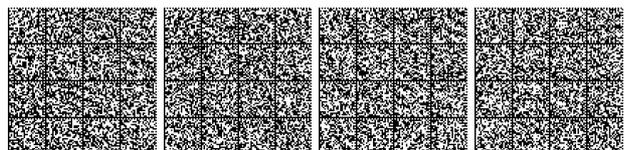
v) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato d'Italia in Cape Town;

w) collaborazione all'aggiornamento da parte del Consolato d'Italia in Cape Town dello schedario dei connazionali residenti;

x) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2019

Il direttore generale: VARRIALE

19A02261

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Calgary (Canada)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

La signora Teresina Marie Bontorin, Console onorario in Calgary (Canada), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Vancouver degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Vancouver delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Vancouver dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Vancouver degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d'Italia in Vancouver;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato generale d'Italia in Vancouver;

g) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Vancouver delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Vancouver, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato generale d'Italia in Vancouver;

k) vidimazioni e legalizzazioni;

l) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

m) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Vancouver della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato generale d'Italia in Vancouver e restituzione al Consolato generale d'Italia in Vancouver delle ricevute di avvenuta consegna;

n) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro all'Ufficio consolare di prima categoria;

o) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Vancouver della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato generale d'Italia in Vancouver, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

p) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale d'Italia in Vancouver;

q) collaborazione all'aggiornamento da parte del Consolato generale d'Italia in Vancouver dello schedario dei connazionali residenti;

r) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2019

Il direttore generale: VARRIALE

19A02262

Limitazione delle funzioni del titolare del vice Consolato onorario in Denver (Stati Uniti)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*)

Decreta:

La signora Giovanna Carriero, vice console onorario in Denver (Stati Uniti), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Chicago degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Chicago delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Chicago dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Chicago degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d'Italia in Chicago;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato generale d'Italia in Chicago;

g) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Chicago delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Chicago delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Chicago, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

j) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

k) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato generale d'Italia in Chicago;

l) vidimazioni e legalizzazioni;

m) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà, nei casi previsti dalla legge;

n) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Chicago della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato generale d'Italia in Chicago e restituzione al Consolato generale d'Italia in Chicago delle ricevute di avvenuta consegna;

o) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro al Consolato generale d'Italia in Chicago;

p) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Chicago della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato generale d'Italia in Chicago, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

q) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Chicago della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

r) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato generale d'Italia in Chicago;

s) collaborazione all'aggiornamento da parte del Consolato generale d'Italia in Chicago dello schedario dei connazionali residenti;

t) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2019

Il direttore generale: VARRIALE

19A02263

Limitazione delle funzioni del titolare del vice Consolato onorario in Atyrau (Kazakhstan).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il signor Cristian Burizzi, vice console onorario in Atyrau (Kazakhstan), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Astana degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Astana delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Astana dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Astana degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Astana;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Astana;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Astana delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Astana delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

i) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Astana, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

j) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

k) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Astana;

l) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

m) vidimazioni e legalizzazioni;

n) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

o) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Astana della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Astana e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Astana delle ricevute di avvenuta consegna;

p) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro all'Ambasciata d'Italia in Astana;

q) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Astana della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Astana, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

r) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Astana della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità - presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Astana e restituzione materiale all'Ambasciata d'Italia in Astana dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

s) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Astana;

t) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

u) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Astana della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo *(endorsement)*; consegna delle predette certificazioni, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Astana;

v) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Astana;

w) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ambasciata d'Italia in Astana dello schedario dei connazionali residenti;

x) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2019

Il direttore generale: VARRIALE

19A02264

MINISTERO DELLA SALUTE

Comunicato relativo all'estratto del provvedimento n. 76 del 5 febbraio 2019, concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario «Anthelmin» e «Dehinel».

Nell'estratto del provvedimento n. 76 del 5 febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 57 dell'8 marzo 2019, concernente il medicinale veterinario ANTHELMIN e DEHINEL,

laddove è scritto:

«*omissis*... Confezioni: A.I.C. n. 1105117 ... *omissis*»,

leggasi:

«*omissis*... Confezioni: A.I.C. n. 105117 ... *omissis*».

19A02245

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Virbakor».

Con decreto n. 41 del 14 marzo 2019, è revocata, su rinuncia della ditta Virbac Francia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

VIRBAKOR 5 mg compresse per cani e gatti - A.I.C. n. 104622016 - A.I.C. n. 104622028;

VIRBAKOR 20 mg compresse per cani - A.I.C. n. 104689017 - A.I.C. n. 104689029.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto acquista efficacia all'atto della notifica all'impresa interessata, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A02246

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ataxxa».

Estratto provvedimento n. 138 del 5 marzo 2019

Medicinale veterinario: ATAXXA.

Confezioni: A.I.C. n. 104800.

Titolare dell'A.I.C.: KRKA, d.d., Novo mesto, Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia.

Oggetto del provvedimento: numero procedura europea: IE/V/0439/001-004/IB/001.

Si autorizza l'estensione della durata di conservazione del prodotto finito cosi come confezionato per la vendita, sulla base dei dati di stabilità in tempo reale, da 2 anni attualmente autorizzati, a 3 anni.

Gli stampati devono essere modificati come segue:

6.3 Periodo di validità.

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni.

Per effetto della suddetta variazione il riassunto delle caratteristiche del prodotto deve essere posto in commercio con stampati conformi alla variazione sopra indicata.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

19A02247

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Receptal».

Estratto provvedimento n. 137 del 5 marzo 2019

Medicinale veterinario: RECEPTAL.

Confezioni: A.I.C. n. 101394.

Titolare dell'A.I.C.: MSD Animal Health S.r.l.,via Fratelli Cervi snc, Centro Direzionale Milano Due, Palazzo Canova, 20090 Segrate (Milano).

Oggetto del provvedimento: variazione (tipo di variazione tipo II) modifica delle indicazioni terapeutiche; *a)* aggiunta di una nuova indicazione terapeutica per la specie bovina.

Parere favorevole alla modifica del punto 4.2 e 4.9 RCP relativamente alla specie bovina:

4.2 Indicazioni per l'utilizzazione, specificando le specie di destinazione.

Bovine.

Disturbi della fecondità di origine ovarica. In particolare:

cisti ovariche follicoliniche con o senza manifestazioni di ninfomania;

aciclia e anestria;

ritardata maturazione del follicolo;

atresia follicolare;

miglioramento della quota di concepimento: al momento dell'inseminazione artificiale, anche qualora si applichino le tecniche della sincronizzazione dei calori;

profilassi dei disturbi della fecondità mediante induzione precoce del ciclo estrale *post partum*;

induzione e sincronizzazione dell'estro e dell'ovulazione in associazione con prostaglandina F2 (PGF2) - o analogo - con o senza progestinico, nell'ambito di un protocollo di fecondazione artificiale programmata. In caso di impiego di progestinico, il protocollo può includere anche l'uso di eCG (PMSG).

In bovine ciclanti:

per l'uso sequenziale con una prostaglandina F2α al fine di sincronizzare estro e ovulazione per la fecondazione artificiale (FA) a tempo fisso, e/o facilitare la FA all'estro osservato.

In bovine ciclanti e non ciclanti:

per l'uso sequenziale con una prostaglandina F2α e un dispositivo a rilascio di progesterone con o senza eCG (PMSG) al fine di sincronizzare estro e ovulazione per la fecondazione artificiale (FA) a tempo fisso.

4.9 Posologia e via di somministrazione.

Induzione e sincronizzazione dell'estro e dell'ovulazione in associazione con prostaglandina F2 (PGF2) - o analogo - con o senza progestinico, nell'ambito di un protocollo di fecondazione artificiale programmata. In caso di impiego di progestinico, il protocollo può includere anche l'uso di eCG (PMSG).
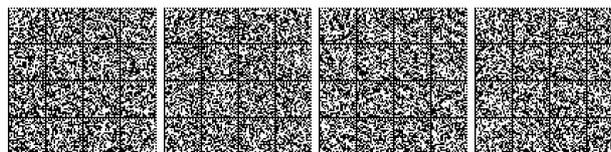
A giudizio del medico veterinario responsabile del e sulla base delle caratteristiche dell'allevamento, possono essere utilizzati diversi protocolli di sincronizzazione tra i quali, ad esempio:

per bovine ciclanti:

giorno 0: 2,5 ml di Receptal/capo (corrispondenti a 10 µg di buserelin/capo, pari a circa 0,022 µg di buserelin/kg di p.v.);

giorno 7: somministrazione di una prostaglandina o analogo (a dose luteolitica);

giorno 9: 2,5 ml di Receptal/capo.

Fecondazione artificiale tra 16 e 24 ore dopo la seconda somministrazione di Receptal o al momento dell'estro se osservato prima.

Per ottimizzare gli effetti sulla fertilità di questo protocollo, si può effettuare una pre-sincronizzazione con Receptal e/o una prostaglandina, per esempio somministrando PGF2 (o analogo) e 2,5 ml di Receptal rispettivamente 8 e 6 giorni prima dell'avvio del protocollo.

In alternativa:

giorno 0: 2,5 ml di Receptal/capo;

giorno 7: somministrazione di una prostaglandina o analogo (a dose luteolitica).

Fecondazione all'estro osservato.

Per bovine ciclanti e non ciclanti:

giorno 0: 2,5 ml di Receptal/capo e applicazione del dispositivo con progestinico;

giorno 7: rimozione del dispositivo con progestinico e somministrazione di una prostaglandina o analogo (a dose luteolitica);

giorno 9: 2,5 ml di Receptal/capo.

Fecondazione artificiale dopo 16-24 ore.

In alternativa:

giorno 0: 2,5 ml di Receptal/capo e applicazione del dispositivo con progestinico;

giorno 7: rimozione del dispositivo con progestinico e somministrazione di una prostaglandina o analogo (a dose luteolitica) e di eCG (PMSG) (400-500 UI);

giorno 9: 2,5 ml di Receptal/capo.

Fecondazione artificiale dopo 16-24 ore.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

19A02248

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Dexafast 2 mg/ml» soluzione iniettabile per cavalli, bovini, suini, cani e gatti.

Estratto decreto n. 37 del 13 marzo 2019

Procedura europea n. IE/V/0390/001/DC.

Medicinale veterinario DEXAFAST 2 mg/ml soluzione iniettabile per cavalli, bovini, suini, cani e gatti.

Titolare A.I.C.: la ditta Livisto Int'l, S.L. Av. Universitat Autònoma, 29 - 08290 Cerdanyola, Barcellona - Spagna.

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento aniMedica Herstellungs GmbH Im Südfeld 9 - 48308 Senden-Bösensell - Germania, aniMedica GmbH Im Südfeld 9 - 48308 Senden-Bösensell - Germania e l'officina Industrial Veterinaria S.A. Esmeralda 19 Esplugues de Llobregat 08950 Barcellona, Spagna.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola con 1 flaconcino da 50 ml - A.I.C. n. 105199018;

scatola con 6 flaconcini da 50 ml - A.I.C. n. 105199020;

scatola con 12 flaconcini da 50 ml - A.I.C. n. 105199032;

scatola con 1 flaconcino da 100 ml - A.I.C. n. 105199044;

scatola con 6 flaconcini da 100 ml - A.I.C. n. 105199057;

scatola con 12 flaconcini da 100 ml - A.I.C. n. 105199069.

Composizione: ogni ml contiene:

principio attivo: desametasone 2,0 mg (come desametasone fosfato di sodio);

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche:

cavalli, bovini, suini, cani e gatti: trattamento di condizioni infiammatorie o allergiche.

bovini:

induzione al parto;

trattamento di chetosi primaria (acetonemia);

cavalli: trattamento di artrite, borsite o tenosinovite.

Specie di destinazione: cavalli, bovini, suini, cani e gatti.

Tempi di attesa:

carne e visceri:

bovini: 8 giorni;

suini: 2 giorni;

cavalli: 8 giorni;

latte:

bovini: 72 ore;

cavalli: uso non autorizzato in cavalli che producono latte per consumo umano.

Validità:

validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 30 mesi;

validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Efficacia del decreto: dalla notifica alla ditta interessata.

19A02249

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario «Norador» e «Taurador».

Con decreto n. 34 del 7 marzo 2019, è revocata, su rinuncia della ditta Norbrook Newry BT35 6QQ Northen Ireland, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

Nome prodotto (Product name)	Autorizzazioni immissione commercio (Licence N.)
NORADOR vet 5 mg/ml Pour-on Solution for Cattle	A.I.C. n. 104539
TAURADOR vet 5 mg/ml Pour-on Solution for Cattle	A.I.C. n. 104540

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto acquista efficacia all'atto della notifica all'impresa interessata, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A02265
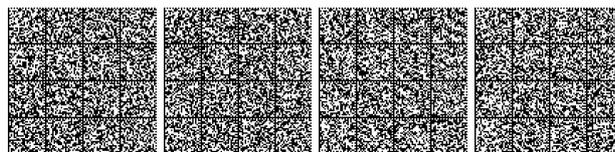
Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Stagloban P + CE».

Con decreto n. 35 dell'8 marzo 2019, è revocata, su rinuncia della ditta IDT Biologika Gmbh Am Pharmapark, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

Nome Prodotto (Product Name)	Autorizzazioni Immissione Commercio (Licence N.)
STAGLOBAN P + CE	A.I.C. n. 101385019

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto acquista efficacia all'atto della notifica all'impresa interessata, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A02266

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

Rivalutazione, per l'anno 2019, della misura e dei requisiti economici dell'assegno per il nucleo familiare numeroso e dell'assegno di maternità.

La variazione nella media 2018 dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi per l'anno 2019 ai sensi dell'art. 13, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (assegno al nucleo familiare numeroso e assegno di maternità) è pari allo 1,1 per cento (comunicato ufficiale dell'ISTAT del 16 gennaio 2019).

Pertanto:

a) l'assegno mensile per il nucleo familiare ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2019, se spettante nella misura intera, è pari a € 144,42; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente è pari a € 8.745,26;

b) l'assegno mensile di maternità ai sensi dell'art. 74 della legge 26 marzo 2001, n. 151, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2019, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, è pari a € 346,39; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente è pari a € 17.330,01.

19A02241

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GU1-082) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
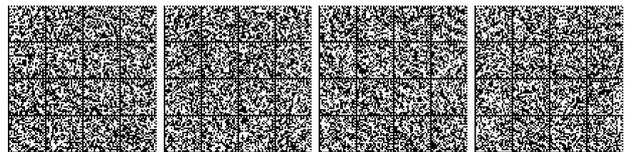
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.